

**Provincia di Cremona**

**REGOLAMENTO CANONE**

**PATRIMONIALE PER**

**L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE**

**PUBBLICHE PROVINCIALI E PER**

**L'INSTALLAZIONE DI RETI ED**

**IMPIANTI DI COMUNICAZIONE**

**ELETTRONICA E DI CONCESSIONE,**

**AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE**

**PUBBLICITARIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 15 marzo 2021

## **INDICE**

### **TITOLO I NORME GENERALI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PROVINCIALI E PER L'INSTALLAZIONE DI RETI ED IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

#### **SEZIONE 1 - NORME DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Presupposto del canone

#### **SEZIONE 2 NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E LA POSA DI OPERE INTERESSANTI LE STRADE PROVINCIALI**

Art. 3 – Definizioni oggettive e ambito territoriale

Art. 4 - Tipologia di occupazioni

Art. 5 - Tipologia di provvedimenti

Art. 6 - Atti vietati

Art. 7 - Dirigente del Settore, Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento

Art. 8 - Istanza per la richiesta di Autorizzazione, Concessione o Nulla osta

Art. 9 - Rilascio provvedimento amministrativo. Esecuzione e manutenzione opere relative

Art. 10 - Pre-diniego e diniego

Art. 11 - Contenuto del provvedimento di concessione-autorizzazione

Art. 12 – Modifica e rinuncia

Art. 13 - Revoca

Art. 14 - Durata e termini delle Autorizzazioni e Concessioni

Art. 15 - Rinnovi, proroghe, subentro/voltura

Art. 16 - Ordinanze di limitazione del traffico

Art. 17 - Depositi Cauzionali

Art. 18 - Convenzioni speciali

Art. 19 - Obblighi dei concessionari (art. 28 del D.Lgs. n. 285/92)

Art. 20 - Esecuzione dei lavori e manutenzione

Art. 21 - Prescrizioni generali

Art. 22 - Controllo esecuzione opere - Fine lavori

Art. 23 - Divieto di imporre altri oneri (estratto dell'art 93 del d.lgs 295/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche)

### **TITOLO II NORME GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICITA' STRADALE E SEGNALETICA VERTICALE TURISTICA, DI TERRITORIO E DI SERVIZIO UTILE**

#### **SEZIONE 1 NORME GENERALI**

Art. 24 - Oggetto

Art. 25 - Pubblicità lungo, in prossimità e in vista della strada

#### **SEZIONE 2 MEZZI PUBBLICITARI**

Art. 26 - Definizione

Art. 27 - Insegne

Art. 28 - Preinsegne

Art. 29 - Croci luminose

Art. 30 - Divieti rispetto alla segnaletica stradale

Art. 31 - Caratteristiche strutturali dei mezzi pubblicitari

#### **SEZIONE 3 COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

Art. 32 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

Art. 33 - Ubicazione in prossimità di accessi e intersezioni

Art. 34 - Prescrizioni particolari per il posizionamento delle insegne

- Art. 35 - Criteri per il calcolo delle distanze
- Art. 36 - Deroghe
- Art. 37 - Mezzi mobili
- Art. 38 - Pubblicità sulle rotatorie

#### SEZIONE 4 SEGNALETICA TURISTICA, DI TERRITORIO E DI SERVIZIO UTILE

- Art. 39 - Omologazione della segnaletica
- Art. 40 - Utilizzo di simboli e scritte
- Art. 41 - Segnaletica stradale turistica e di territorio di tipo industriale, artigianale, commerciale - art. 134 del Regolamento C.d.S.
- Art. 42 - Segnaletica stradale che fornisce indicazioni di servizi utili, art. 136 del Regolamento C.d.S.
- Art. 43 - Segnaletica non conforme

#### SEZIONE 5 PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI

- Art. 44 - Oggetto dell'autorizzazione
- Art. 45 - Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione
- Art. 46 - Domanda
- Art. 47 - Diniego – Rilascio
- Art. 48 - Interruzione dei termini
- Art. 49 - Durata
- Art. 50 - Nulla-osta tecnico
- Art. 51 - Installazione
- Art. 52 - – Variazione del bozzetto
- Art. 53 – Rinnovo
- Art. 54 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 55 - Voltura
- Art. 56 - Targhetta di identificazione
- Art. 57 - Revoca - Decadenza - Rinuncia
- Art. 58 - Esposizione di mezzi pubblicitari e segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile con provvedimento autorizzativo scaduto.

#### SEZIONE 9 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

- Art. 59 - Vigilanza
- Art. 60 - Sanzione pecuniaria
- Art. 61 - Rimozione mezzo pubblicitario collocato su suolo privato
- Art. 62 - Rimozione mezzo pubblicitario collocato su suolo pubblico

### **TITOLO III ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 IN SOSTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, PER L'INSTALLAZIONE DI RETI ED IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

- Art. 63 - Canone unico
- Art. 64 - Tariffe standard unitarie annuali e giornaliere
- Art. 65 - Classificazione delle Strade Provinciali
- Art. 66 - Oggetto del canone
- Art. 67 - Esenzioni
- Art. 68 - Criteri per la determinazione del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico
- Art. 69 - Criteri per la determinazione del canone unico per i messaggi pubblicitari
- Art. 70 - Criteri determinativi del canone unico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità.
- Art. 71 - Soggetti titolati al pagamento del canone patrimoniale
- Art. 72 - Regole per la quantificazione del canone

- Art. 73 - Pagamento del canone
- Art. 74 - Spese d'istruttoria
- Art. 75 - Recupero coattivo e rimborso del canone
- Art. 76 – Sanzioni
- Art. 77 - Norme finali
- Art. 78 - Norme transitorie

**ALLEGATI**

- Allegato a: classificazione delle strade di competenza provinciale rev. 2021
- Allegato b : tabelle dei coefficienti e delle tariffe per l'anno 2021

## **TITOLO I NORME GENERALI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PROVINCIALI E PER L'INSTALLAZIONE DI RETI ED IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

### SEZIONE 1 - NORME DI CARATTERE GENERALE

#### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 446/1997 e dell'arr. 1 comma 821 della legge 160/2019, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" denominato Canone, istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai sensi dei commi da 816 a 847 della legge 160/2019 e s.m.i.

2. Il canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada (d.lgs 285/1992) limitatamente alle strade di pertinenza della Provincia ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornalieri e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile della Provincia di Cremona, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario titolo o anche senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione e le modalità e i termini di versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni e le esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente o per tardivo pagamento.

4. I principi fondatori sono la sicurezza stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale e paesistico, assicurati, tra l'altro, attraverso il controllo sulla corretta esecuzione delle opere stradali e dei relativi ripristini.

#### **Art.2 - Presupposto del canone**

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti pubblici e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio provinciale.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 dell'art. 1 della legge 160/2019 e s.m.i. di spettanza dell'Ente Comune esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819, per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alla fattispecie in cui l'Ente Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione di suolo con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della provincia, il canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza dell'Ente Provincia.

### SEZIONE 2 NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E LA POSA DI OPERE INTERESSANTI LE STRADE PROVINCIALI

#### **Art. 3 – Definizioni oggettive e ambito territoriale**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) per **suolo pubblico** e **spazi e aree pubbliche** si intendono i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e soprastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso;

**b)** per **occupazione** si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture e altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile, nonché le opere pubbliche lungo la sede stradale, riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione i cui lavori devono comunque essere autorizzati. Fuori dai centri abitati non sono consentite attività di vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o soste brevi di veicoli (chiosco per vendita giornali, fiori, frutta, ...).

#### **Art. 4 -Tipologia di occupazioni:**

1. Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione è **non inferiore all'anno**, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
2. Sono **temporanee** le occupazioni effettuate anche con manufatti, la cui durata è **inferiore all'anno**, anche se periodiche e in ogni caso quelle per attività edili.
3. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:
  - (a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività e ricorrenze religiose;
  - (b) le occupazioni di durata non superiore a sei ore con ponti, steccati, pali di sostegno o altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
  - (c) le occupazioni per lavori di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore le quattro ore;
  - (d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
  - (e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle ore quattro.
4. Le occupazioni abusive, possono essere sanate, solo se compatibili con la normativa vigente, con le norme del presente Regolamento e se il possessore realizza le eventuali modifiche richieste. A tale scopo dovrà essere presentata istanza alla Provincia, ottemperando a tutti gli oneri finanziari connessi. Sono considerate occupazioni abusive quelle:
  - (a) realizzate senza la concessione o autorizzazione o nulla osta provinciale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
  - (b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
  - (c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione /autorizzazione/nulla osta o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
  - (d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
  - (e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata la sospensione delle attività cui sono connesse;
  - (f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
5. Ai fini della corresponsione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee e in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio autorizzativo, nella misura strettamente necessaria nel solo caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche via breve (PEC). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva.  
Rientrano nell'occupazione di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

7. La Provincia di Cremona procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità della stessa, e per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.

8. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del codice della strada e del regolamento attuativo, fermo restando che, in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni e alle indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal codice della strada e dal regolamento attuativo. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo I, capo I del d.lgs 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al testo unico in materia di edilizia (DPR 380/2001).

#### **Art. 5- Tipologia di provvedimenti**

1. Per **concessione** si intende il provvedimento amministrativo formale con cui la Pubblica Amministrazione conferisce *ex novo* situazioni giuridiche soggettive attive al richiedente, ampliandone la sfera giuridica. Sono definite costitutive le concessioni che fanno nascere in capo ad un soggetto fisico e giuridico diritti reali o personali su beni pubblici: risulta soggetto a concessione d'uso, nel caso di specie, l'utilizzo di suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenente ad demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Cremona esterne alla perimetrazione del centro abitato (il centro abitato è deliberato da ciascun Comune, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 285/92).

La Provincia emette il provvedimento di concessione nei seguenti casi:

- (a) attraversamenti, uso e occupazione del demanio stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
- (b) opere, depositi, cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze nonché tutte le occupazioni di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili di tipo **permanente**;
- (c) gestione di pertinenze stradali costituite da aree di servizio, parcheggio o ristoro;
- (d) apertura nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ed aree o fabbricati laterali;
- (e) nuovi innesti di strade, soggette ad uso pubblico o privato, alle strade di competenza provinciale;
- (f) trasformazione e variazione d'uso di accessi, di diramazioni e di innesti già esistenti;


2. Per **autorizzazione** si intende il provvedimento amministrativo formale con il quale la Pubblica Amministrazione rimuove un limite posto in modo generale dalla legge a comportamenti o azioni che sono esplicazione di una naturale libertà.

La Provincia emette il provvedimento di autorizzazione nei seguenti casi:

- (a) opere, depositi, cantieri stradali sulle strade, loro pertinenze e in fascia di rispetto, nonché tutte le occupazioni di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili di tipo **temporaneo**;
- (b) realizzazione di opere, depositi, cantieri stradali e ponteggi, a carattere **temporaneo**;

3. Per **nullaosta** si intende il provvedimento amministrativo formale con il quale la Pubblica Amministrazione dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità. Nel caso di specie sono soggetti a nullaosta da parte della Provincia di Cremona il rilascio di autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari se ricadono in centro abitato. La Provincia rilascia il Nulla Osta in qualità di ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 285/92 e, successivamente, il Comune competente per territorio, provvederà al rilascio dell'autorizzazione/concessione vera e propria. Il Nulla Osta avrà validità pari ad 1 anno, decorrente dalla data di rilascio. Trascorso il suddetto termine senza che sia stata ottenuta l'autorizzazione di competenza comunale o di altri enti, il Nulla Osta perderà di efficacia a tutti gli effetti. In tale ultimo caso potrà essere acquisito nuovo Nulla Osta presentando istanza di rinnovo compatibile con eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari emanate nel frattempo. Gli eventuali canoni dovuti per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nei suddetti tratti stradali, spettano alla Provincia e sono disciplinati dal seguente Regolamento.

#### **DISEGNO ESEMPLIFICATIVO DEI CASI IN CUI RICORRE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE:**



4. In via esemplificativa si può affermare che:

- è sufficiente l'autorizzazione se non si eseguono opere o occupazioni permanenti nella sede stradale, in fascia di rispetto o aree di visibilità;
- è necessaria la concessione se si eseguono opere o occupazioni permanenti all'interno del confine stradale;

5. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7 del codice della strada, di cui al d.lgs 285/1992 e smi, sicché il canone è dovuto solo all'Ente Comune.

6. Per i Comuni fino a diecimila abitanti, i tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione determina l'obbligo per l'occupante di versare il canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23 comma 4, e 26 comma 3, del codice della strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del canone dovuto alla Provincia all'adozione del provvedimento comunale.

#### **Art. 6- Atti vietati**

1. Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere o occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) alterare, danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti, nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e scarico;
- d) far circolare bestiame, fatta eccezione per quello locale, con l'osservanza delle norme previste sulla conduzioni di animali;
- e) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- f) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- g) scaricare senza regolare concessione nei fossi e nelle cunette materiali di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- h) gettare dai veicoli in movimenti qualsiasi cosa;
- i) lo spargimento di fanghi e detriti provenienti dai capi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.

#### **Art. 7- Dirigente del Settore, Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento**

Il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e dei nulla osta così come la proroga, il rinnovo, il diniego, la revoca e l'annullamento delle stesse, spettano al Dirigente del Settore, al Responsabile del Servizio o all'Incaricato di Posizione Organizzativa competenti. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria e richiede l'eventuale documentazione integrativa necessaria per il proseguimento della stessa. I predetti responsabili, provvedono in conformità al Regolamento sull'ordinamento dei servizi, modificato da ultimo con deliberazione del Presidente n. 166 del 07/12/2017.

#### **Art. 8- Istanza per la richiesta di Autorizzazione, Concessione o Nulla Osta**

1. L'istanza rivolta al rilascio di Autorizzazione, Concessione e Nulla osta, deve essere inoltrata alla Provincia su apposita modulistica predisposta dall'Ente stesso, scaricabile dal sito al seguente link:

<http://www.provincia.cremona.it/moduli.php?areaMod=42> redatta in conformità alle norme sul bollo, di valore corrente, regolarmente sottoscritta dal richiedente.

Nei moduli è riportato l'elenco dei documenti da allegare a seconda del tipo di concessione/autorizzazione/nulla osta richiesto.

Nei moduli è altresì riportata la tariffa relativa ai diritti di istruttoria, secondo quanto determinato e aggiornato con apposito provvedimento dell'Ente e pubblicato sul sito web istituzionale della Provincia di Cremona e le modalità per la presentazione della richiesta di autorizzazione/concessione/nulla osta.

I versamenti potranno essere effettuati tramite PagoPA oppure tramite bollettino di c/c postale o tramite bonifico bancario, secondo le indicazioni reperibili sulla modulistica vigente, intestati alla Provincia di Cremona, specificando la causale (diritti d'istruttoria, ecc...).

Saranno esclusi dall'apposizione della marca da bollo gli enti pubblici e i consorzi.

Potrà essere richiesto eventuale deposito cauzionale per interventi ricadenti sia all'interno che all'esterno della perimetrazione del centro abitato, a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, anche cumulativa.

Nel caso in cui l'intervento di cui viene presentata istanza, coinvolge un ponte, dovrà essere presentata una sezione dettagliata e quotata, in scala opportuna, al fine di consentire al competente ufficio della Provincia di Cremona, di esprimere il proprio parere di competenza.

2. Ciascuna istanza dovrà riguardare una sola strada provinciale.

3. Le istanze verranno istruite per ordine di protocollo e il provvedimento finale sarà adottato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di documentazione incompleta, i termini vengono interrotti con la richiesta di documentazione integrativa.

4. Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il Responsabile del Procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro **30 giorni** dalla data di ricevimento corrispondente a quella del protocollo.

5. L'istanza s'intende rinunciata se, trascorso un periodo di **180 giorni**, non siano pervenute le integrazioni richieste. E' ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.

#### **Art. 9- Rilascio provvedimento amministrativo**

1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, riscontrato:

(a) il rispetto delle condizioni richieste;

(b) il rispetto della normativa vigente e successive integrazioni qui di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Nuovo Codice della Strada DL 30 aprile 1992 , n. 285;

- Decr. 05.11.2001 "Norme funzionali geometriche per la costruzione delle strade"

- D.G.R. n. 7/14739 del 24.10.2003 criteri per la classificazione delle strade

- D.G.R. n. 7/19709 del 03.12.2004 classificazione delle strade

- DM 19.04.2006 "criteri per la costruzione delle intersezioni stradali"

- Reg.Reg. 24.04.2006 n. 7 "Norme tecniche per la costruzione delle strade"

- D.G.R. n.8/3219 del 27.09.2006

- Decreto 1° ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali";

- DL 16 luglio 2020 n. 76 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

Il Responsabile del Servizio rilascia il provvedimento amministrativo entro 60 giorni, a decorrere dalla data del protocollo apposto sull'istanza previa sospensione dei termini dovuta a richieste di integrazioni. Il conteggio dei 60 giorni riprenderà dalla data del protocollo apposto sulle integrazioni richieste. Nel caso di subentro/voltura si verificherà se nell'anno in corso il canone patrimoniale è già stato versato, nel caso non fosse ancora stato versato,

L'Ufficio concessioni provvederà alla quantificazione secondo le condizioni indicate nel titolo III del presente Regolamento.

2. Nel provvedimento sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.

3. Tutte le opere concessionate e autorizzate dovranno essere ultimate entro **un anno** dalla data della concessione. Qualora i lavori non vengano eseguiti entro il termine sopra stabilito e salvo il caso di proroga tempestivamente chiesta ed ottenuta prima dell'ultimazione dei lavori, detta concessione si intende decaduta e l'opera non potrà essere eseguita se non in seguito a nuova domanda e nuova concessione. Ogni opera iniziata e/o proseguita oltre i termini sopra sarà pertanto ritenuta abusiva.

4. Il provvedimento dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, per essere esibito, a richiesta, a tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza stradale.

5. Le Autorizzazioni, Concessioni e Nulla Osta s'intendono in ogni caso accordati al richiedente, nel pieno rispetto del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere compromessa la sicurezza del transito;

b) il provvedimento è accordato senza pregiudizio e fatti salvi eventuali diritti di terzi con l'obbligo del richiedente di riparare tutti i danni derivanti dagli interventi autorizzati;

c) dovranno essere ottenute le eventuali ed ulteriori autorizzazioni, nulla osta, benestare di competenza di altri enti o soggetti privati;

d) la Provincia ha facoltà di imporre nuove condizioni, revocare o modificare quanto concesso;

e) il richiedente ha l'obbligo di curare la perfetta esecuzione degli interventi da realizzare;

f) restano a carico del richiedente, la manutenzione degli interventi eseguiti nel corpo stradale e sue pertinenze, alla quale dovrà sempre ed immediatamente provvedersi, al semplice invito da parte del Dirigente del Settore, del Responsabile del Servizio o dell'Incaricato di Posizione Organizzativa competenti. La mancata o imperfetta manutenzione delle opere può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia, e previa diffida, la revoca della Concessione o Autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati;

g) durante i lavori di costruzione e manutenzione delle opere, il richiedente dovrà adottare tutte quelle segnalazioni e previdenze atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza dei lavori, in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e s.m.i. nonché in relazione ad eventuali ordinanze dell'Ente;

h) il richiedente è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o a cose in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente esclusa la Provincia da ogni responsabilità.

6. In corrispondenza degli accessi lungo le strade provinciali il concessionario è tenuto, a proprie cure e spese, allo sgombero, sia sull'accesso medesimo che sulla banchina stradale, della neve anche se accumulata in conseguenza all'attività di pulizia della strada, eseguita direttamente dalla Provincia o a mezzo di impresa appaltatrice.

#### **Art. 10- Pre-diniego e diniego**

1. Qualora l'istanza non potesse essere accolta, per causa di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e/o per motivi di sicurezza, il Responsabile del Procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i.

2. Entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

2. La comunicazione del Responsabile del Procedimento o autorità competente, interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine imposto dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento o autorità competente.

3. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale che si configurerà come atto formale di diniego contenente le motivazioni, nonché i termini e l'organo competente a cui inoltrare l'eventuale ricorso.

4. Il rigetto dell'istanza dà diritto solo alla restituzione dei depositi cauzionali eventualmente versati. Entro i successivi **60 giorni** dalla data del diniego è ammessa la presentazione di istanza di riesame corredata da nuovi elaborati di progetto.

**Art. 11 - Contenuto del provvedimento di concessione-autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione / autorizzazione che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento, ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:

- a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
- b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;
- c) l'ubicazione;
- d) i dati dell'intestatario;
- e) il numero della concessione o autorizzazione;
- f) la superficie dell'area da occupare;
- g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
- h) la durata;

2. Nei tratti interni ai centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Provincia al Comune il quale provvederà al rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.

3. Il rilascio della concessione provinciale all'utilizzo di spazi e aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di passaggio pubblico, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, nella osta VV.FF.,...) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio delle attività o per l'uso delle cose concesse.

4. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

**Art. 12 - Modifica e rinuncia**

1. Qualsiasi modifica all'Autorizzazione o Concessione, sia in corso d'opera che successiva, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, allegando il versamento per le spese di istruttoria e gli elaborati grafici necessari.

2. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere comunicata dal titolare della Concessione o Autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta e dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali.

3. Sia nel caso di modifica che di revoca, il concessionario dovrà ripristinare, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e termini indicati dalla Provincia.

**Art. 13 - Revoca**

1. In qualunque momento le Autorizzazioni/Concessioni/Nulla Osta possono essere revocati con provvedimento amministrativo, quando ricorrono le condizioni previste dal presente Regolamento o da norme di legge.

2. L'avvio del procedimento di revoca sarà comunicata all'interessato con un preavviso di almeno 30 giorni.

3. La revoca è prevista in particolare per:

- (a) le violazioni da parte del titolare delle Autorizzazioni, Concessioni e Nulla osta, o dei suoi aventi causa, delle prescrizioni contenute nel provvedimento;
- (b) mancato pagamento del canone unico dovuto, anche di una sola annualità;
- (c) danni alla proprietà provinciale;
- (d) mancata occupazione entro i termini stabiliti nelle Autorizzazioni/Concessioni/Nulla Osta;
- (e) violazione delle norme di legge o dei regolamenti in materia di occupazione dei suoli e delle modalità di sub ingresso;
- (f) uso diverso dell'occupazione, rispetto a quello autorizzato;
- (g) rinuncia su richiesta dell'interessato.

4. Alla scadenza o revoca dell'Autorizzazione/Concessione, il concessionario dovrà ripristinare, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e termini indicati dalla Provincia.

5. Le Autorizzazioni/Concessioni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico, sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse.

**Art. 14 - Durata e termini delle Autorizzazioni e delle Concessioni**

1. Salva diverse disposizioni di legge, le concessioni d'occupazione hanno la durata massima di:

- 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
- 19 anni per accessi, passi carrabili permanenti e occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti.

La durata delle concessioni relative all'occupazione di suolo, del soprassuolo e del sottosuolo per l'impianto di servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quando disposto per le concessioni permanenti al precedente alinea.

2.E' facoltà della Provincia, specificare sul provvedimento autorizzatorio, inerente l'occupazione di aree e spazi pubblici, una durata inferiore.

3.Qualora in un'Autorizzazione o in una Concessione siano previsti termini per l'inizio e per il completamento dei lavori, detti termini sono ritenuti essenziali, ed il loro mancato rispetto comporta la decadenza dell'Autorizzazione o della Concessione, salvo proroga tempestivamente richiesta e accordata ai sensi dell'articolo successivo.

#### **Art. 15 - Rinnovo, proroghe, subentro/voltura**

1.E' data facoltà agli aventi titolo, di rinnovare, prorogare e volturare i provvedimenti già rilasciati, valutate le ragioni giustificative addotte dall'interessato, verificato che non siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio e verificato il rispetto della normativa vigente al momento della richiesta.

2.Le concessioni e autorizzazioni permanenti, si intendono automaticamente soggette al versamento del canone anche oltre la scadenza dell'atto amministrativo; è comunque necessario procedere alla presentazione di un'istanza di rinnovo qualora non si presenti formale e tempestiva rinuncia scritta.

3.Se i lavori sono stati iniziati ma non sono stati ultimati in tempo utile, il titolare deve presentare tempestiva domanda per la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. La proroga è soggetta a marca da bollo e dovrà essere allegata una copia dell'Autorizzazione/Concessione/ Osta da prorogare, entro **15 giorni** dalla scadenza.

4. L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute, trasferite, volturate a terzi. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di un ramo di azienda, si può concedere il subentro/voltura dell'Autorizzazione/Concessione/Nulla Osta, previa domanda del nuovo intestatario, da presentare con marca da bollo, il concessionario dovrà, entro il termine di **180 giorni**, renderne edotta la Provincia concedente unendo l'atto di sottomissione da parte del subentrato, sotto pena di decadenza della concessione stessa e conseguente ripristino dello stato anteriore, a tutte spese del concessionario inadempiente. Alla domanda di subentro/voltura, va allegata la precedente autorizzazione, una dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali autorizzate, gli atti dimostrativi del trasferimento (successione, cessione, variazione societaria ...). In mancanza l'occupazione si classifica come abusiva. In mancanza della comunicazione il soggetto concessionario continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico senza alcun diritto al rimborso, salvo che non si sia verificato il subentro di fatto.

#### **Art. 16 - Ordinanze di limitazione del traffico**

1. Per l'esecuzione degli interventi che implicano limitazioni temporanee alla circolazione stradale, dovrà essere inoltrata richiesta scritta al servizio competente, **almeno 15 giorni prima** della data prevista per l'inizio lavori, per l'emissione della relativa ordinanza, specificando la durata dell'interruzione, gli eventuali percorsi alternativi e i relativi dispositivi segnaletici.

#### **Art. 17 - Depositi Cauzionali**

1. Per il rilascio di provvedimenti di autorizzazioni o concessioni, la Provincia richiede il deposito di una cauzione, di importo minimo di € 500,00, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti dal provvedimento medesimo.

2. L'importo specifico viene definito dal Dirigente del settore o suo delegato, su proposta del responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/titolare dell'autorizzazione.

3. Per gli Enti pubblici/Società erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, anche cumulativa, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi di urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.

4. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della polizza fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi; qualora i lavori non risultino essere conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di **6 mesi** per provvedere a quanto necessario trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione e fatta salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori

somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia prestata. In modo analogo si darà seguito all'escussione della polizza fidejussoria.

5. Per lo svincolo della garanzia l'interessato dovrà presentare apposita richiesta formale corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione dei lavori, nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.

4. L'ufficio concessioni ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza, e consistenza, l'attestazione di regolare esecuzione dell'opera a firma di tecnico professionista abilitato, laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l'utilizzo di tale procedura. Ai fini del presente comma, per "termine lavori" si intende anche la rinuncia anticipata comunicata con PEC agli indirizzi istituzionali segnalati.

5. Il deposito cauzionale sarà svincolato **non oltre 12 mesi** dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dal servizio preposto alla viabilità della Provincia di Cremona, mediante la propria struttura, con apposito verbale di constatazione.

#### **Art. 18 - Convenzioni speciali**

1. Su richiesta degli interessati o su iniziativa del dirigente, potranno essere stipulate con enti, aziende e società convenzioni speciali, in conformità con le norme contenute nel presente Regolamento, disciplinanti le Concessioni per la posa di tubazioni e impianti di qualsiasi genere, su aree del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia stessa.

#### **Art. 19 - Obblighi dei concessionari (art. 28 del D.lgs. n. 285/92)**

1. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai concessionari di ferrovie, tranvie, funivie, teleferiche, linee elettriche e telefoniche, oleodotti, metanodotti, acquedotti, gasdotti, fognature, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori, sono previamente concordati tra le parti, temperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

#### **Art. 20 - Esecuzione dei lavori e manutenzione**

1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato del Servizio preposto alla viabilità della Provincia ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

2. Tutti i lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri dovranno essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal regolamento del nuovo codice della strada ed autorizzati dall'Ente Proprietario, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del codice, e secondo gli schemi di riferimento di cui al D.M. 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo". La relativa richiesta per l'emissione dell'ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale in presenza del cantiere dovrà essere inoltrata al Provincia di Cremona **almeno 20 giorni prima** della prevista data di avvio dei lavori. La comunicazione dovrà riportare, oltre agli schemi segnaletici che si intenderanno adottare, anche l'indicazione della ditta esecutrice dei lavori, la tempistica di inizio e fine intervento, nonché di un proprio tecnico reperibile sempre rintracciabile 24 ore su 24 a mezzo telefono, per mantenere in perfetta efficienza sia la segnaletica stradale di cantiere sia le vie di transito della viabilità pubblica ogni qualvolta gli apprestamenti segnaletici e di impianto cantiere venissero compromessi da eventi atmosferici o per qualsiasi altra causa. La Provincia di Cremona potrà richiedere di integrare gli schemi segnaletici di cui sopra con ulteriori segnali quando ritenga che ciò possa migliorare la sicurezza degli utenti stradali e degli operatori di cantiere.

3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.

4. La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del responsabile di zona del servizio strade, congiuntamente al Capocantiere, verificare che vi provveda correttamente.

5. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.

6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione o l'insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada e la considerazione dell'occupazione come abusiva ai fini del presente regolamento. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.

7. In tutti i casi è richiesta l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e dei ripristini con l'osservanza delle prescrizioni di legge e regolamentari.

8. Il personale incaricato del Servizio preposto alla viabilità può, in qualsiasi momento, prescrivere al soggetto autorizzato/concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.

9. In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al soggetto autorizzato/concessionario.

### **Art. 21 - Prescrizioni generali**

1. Per quanto riguarda le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali si fa riferimento al decreto 1° ottobre 2013 e al D.L. 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

2. Per tutte le altre opere diverse dalla telefonia mobile le prescrizioni generali a cui attenersi sono quelle qui di seguito elencate, fatte salve diverse indicazioni specificate all'atto di concessione/autorizzazione.

- (a) Tutte le opere che saranno realizzate sotto la sede stradale dovranno essere costruite in modo da sopportare i carichi mobili di 1<sup>a</sup> categoria come previsti dal D.M. LL.PP. 04.05.1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.01.1991 n° 24 e s.m.i.
- (b) L'accesso ai cunicoli (camerette d'ispezione, caditoie, pozzetti per incrocio linee, ecc.) deve essere realizzato all'esterno delle corsie stradali pavimentate e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.
- (c) Tutte le materie di scavo dovranno essere sempre collocate fuori dal piano viabile in modo da lasciarlo sempre completamente libero, inoltre i materiali di rifiuto dovranno essere subito asportati dal corpo stradale e dalle sue pertinenze. Prima dell'ultimazione dei lavori dovranno essere inoltre asportati tutti i vari materiali che eventualmente fossero caduti nei fossi o nelle cunette laterali alla strada ed infine dovrà essere perfettamente pulito il piano viabile.
- (d) Qualora gli scavi o le opere da eseguire dovessero interferire con manufatti precedentemente posizionati sotto la sede stradale, dovranno essere studiate e messe in atto tutte le soluzioni che non comportino danneggiamenti alle strutture dei manufatti esistenti. Qualora, per cause accidentali, si dovessero danneggiare dei manufatti esistenti sotto il corpo stradale, il concessionario dovrà immediatamente riparare ogni danno secondo le modalità che saranno impartite dal personale tecnico della Provincia, il quale dovrà sempre essere preventivamente informato.
- (e) Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere, anche temporaneamente, il transito lungo la strada provinciale. Non potrà inoltre essere ostacolato il libero deflusso delle acque dal piano viabile nelle fognature o nei fossi situati al lato della strada.
- (f) Nell'esecuzione dei lavori, non dovranno essere causati danni alla strada o alle sue pertinenze e quelli che eventualmente avvenissero per cause accidentali, dovranno essere immediatamente riparati a cura e spese della ditta concessionaria in conformità alle prescrizioni impartite dal personale della Provincia addetto alla sorveglianza dei lavori. Qualora si verificassero ritardi nel compiere le riparazioni o le riparazioni venissero eseguite in modo non soddisfacente, la Provincia provvederà direttamente d'ufficio ad eseguire i lavori di ripristino a tutte le spese e danno della ditta concessionaria senza che questa possa sollevare eccezioni.
- (g) Nell'esecuzione dei lavori non dovranno essere causati danni ad impianti, edifici, palificazioni, opere varie ecc., concesse ai terzi lungo la strada stessa, verso i quali la ditta concessionaria resta in ogni caso l'unica responsabile. Comunque qualora i lavori concessionati dovessero interferire con opere precedentemente concesionate o autorizzate, dovranno sempre essere presi preventivi accordi con le ditte che hanno ottenuto dette precedenti concessioni o autorizzazioni.
- (h) Tutte le opere dovranno essere in ogni caso eseguite a perfetta regola d'arte. La successiva manutenzione e rifacimento, compresi i relativi oneri, delle opere eseguite in concessione resterà sempre ad esclusivo

carico della ditta concessionaria e dei suoi successori. Resteranno pure a carico della ditta concessionaria tutti i danni che potranno essere provocati al corpo stradale, alle sue pertinenze ed a terzi dall'uso delle opere concesionate.

- (i) Qualora per comprovate esigenze della viabilità si rendesse necessario modificare o spostare su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada le opere e gli impianti in concessione, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del servizio. I termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono preventivamente concordate tra le parti. In caso di ritardo ingiustificato il gestore del servizio è tenuto a risarcire i danni.
- (j) Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa. Inoltre importa la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 25 comma 7 del Nuovo Codice della Strada.

3. Prescrizioni generali per lavori di scavo in trincea tradizionale su sterrato fatte salve diverse indicazioni specificate nell'atto di concessione/autorizzazione:

- (a) La parte superiore di ogni opera che sarà posizionata sotto le banchine in sterrato dovrà essere collocata ad una profondità non inferiore a 1,00 m misurata dalla superficie della pavimentazione.
- (b) Giornalmente gli scavi effettuati dovranno essere regolarmente riempiti. Il riempimento della sezione di scavo dovrà essere eseguito mediante ripresa del materiale di scavo o con apporto di materiali inerti naturali appartenenti ai gruppi A1-A3 secondo la classificazione C.N.R. UNI 10006/63, compattati per strati successivi di spessore non superiore ai 30 cm con idonei mezzi meccanici e fino al raggiungimento della quota di cm 20 inferiore rispetto a quella originaria della banchina; l'ultimo strato, nel caso di scavi in su arginelli erbosi esistenti, dovrà essere riempito con terreno vegetale compattato fino a raggiungere la quota dei bordi esterni della pavimentazione e sagomato in modo tale che sia garantita una leggera pendenza trasversale verso l'esterno della strada, nel caso di scavi su banchine sterrate esistenti dovrà essere riempito con misto granulare stabilizzato adeguatamente compattato.

4. Prescrizioni generali per lavori di scavo in trincea tradizionale su pavimentazione, fatte salve diverse indicazioni specificate nell'atto di concessione:

- (a) La parte superiore di ogni opera che sarà posizionata sotto le banchine pavimentate o in attraversamento stradale dovrà essere collocata ad una profondità non inferiore a 1,00 m misurata dalla superficie della pavimentazione.
- (b) Gli scavi da eseguirsi sulla carreggiata pavimentata dovranno essere eseguiti con apposita macchina escavatrice a catena o con altro mezzo similare fatta avvertenza, che prima d'iniziare gli scavi, si dovrà procedere al taglio di tutti gli strati in conglomerato bituminoso impiegando esclusivamente apposita sega a disco.
- (c) In caso di attraversamento lo scavo deve essere eseguito in posizione ortogonale all'asse stradale e la larghezza della base dello scavo deve consentire idoneo rullaggio e costipamento del materiale di riempimento con adeguati mezzi meccanici.
- (d) Il riempimento della sezione di scavo dovrà essere eseguito nel seguente modo: - stesa di due strati successivi dello spessore di 25 cm mediante ripresa del materiale di scavo o apporto di materiali inerti naturali appartenenti ai gruppi A1-A3 secondo la classificazione C.N.R. UNI 10006/63 compattati con idonei mezzi meccanici (modulo di compressione  $M_d$  – norma C.N.R. 146/92 non inferiore a 60 MPa); - stesa di uno strato dello spessore di cm 30 di misto granulare stabilizzato compattato con idonei mezzi meccanici (modulo di compressione  $M_d$  – norma C.N.R. 146/92 non inferiore a 80 MPa – dimensione max inerte 0,4 cm); - stesa di uno strato dello spessore di cm 15 di misto cementato confezionato con ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessivo compreso tra il 30 e il 60 % in peso totale degli inerti, di dimensioni non superiori a 40 mm e cemento normale (Portland Pozzolanic) con percentuale compresa tra il 2,5 e il 3,5 % in peso sul peso degli inerti asciutti (resistenza a compressione a 7 giorni non minore di 2,5 MPa e non superiore a 4,5 MPa).
- (e) Il ripristino della pavimentazione con conglomerati bituminosi dovrà essere realizzato nel seguente modo: - strato di base spessore 12 cm (requisiti minimi: CNR B.U. n°30\73 prova Marshall a 60°: stabilità > 800 kg; scorrimento: 2-4 mm; rigidità: >250 kg/mm; CNR B.U. n°39\73 vuoti residui: 4-6 % sul volume; CNR B.U. n°134\91 resistenza a trazione indiretta: > 6 kg/cm<sup>2</sup>); - strato di collegamento (binder) spessore 5 cm (requisiti minimi: CNR B.U. n°30\73 prova Marshall a 60°: stabilità > 900 kg; scorrimento: 2-4 mm; rigidità: >300 kg/mm; CNR B.U. n°39\73 vuoti residui: 3-5 % sul volume; CNR B.U. n°134\91 resistenza a trazione indiretta: > 7 kg/cm<sup>2</sup>); - strato di usura (tappeto) spessore 3 cm (requisiti minimi: CNR B.U. n°30\73 prova Marshall a 60°: stabilità > 1000 kg; scorrimento: 2-4 mm;

rigidezza: >400 kg/mm; CNR B.U. n°39\73 vuoti residui: 2-4 % su volume; CNR B.U. n°134\91 resistenza a trazione indiretta: > 8 kg/cm<sup>2</sup>).

- (f) Entrambi gli strati di collegamento (binder) e di usura (tappeto) dovranno essere ripristinati previa fresatura di una fascia di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di cm 100 lungo tutti i lati dello scavo e stesa di emulsione bituminosa per l'adesione con quantità di bitume minima al 55%.

5. Prescrizioni generali per lavori di scavo in minitrincea su pavimentazione, fatte salve diverse indicazioni specificate nell'atto di concessione/autorizzazione:

- (a) Gli scavi realizzati con la tecnica della minitrincea devono essere realizzati in via prioritaria all'esterno della carreggiata pavimentata, o in corrispondenza della linea segnaletica di margine di corsia. Qualora, per comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneità della fascia di pertinenza stradale esterna, a causa della presenza di vincoli o di altri sottoservizi, lo scavo longitudinale dovrà essere spostato al centro della corsia di marcia o altra posizione da concordare con l'ufficio.
- (b) Il ripristino della pavimentazione nei tratti extraurbani dovrà essere eseguito per entrambi gli strati di collegamento (binder) e di usura (tappeto), previa fresatura di una fascia di larghezza minima pari a 1 m in asse alla trincea e stesa di emulsione bituminosa per l'adesione con quantità di bitume minima al 55% nel seguente modo: - strato di collegamento (binder) spessore 5 cm (requisiti minimi: CNR B.U. n°30\73 prova Marshall a 60°: stabilità > 900 kg; scorrimento: 2-4 mm; rigidezza: >300 kg/mm; CNR B.U. n°39\73 vuoti residui: 3-5 % sul volume; CNR B.U. n°134\91 resistenza a trazione indiretta: > 7 kg/cm<sup>2</sup>); - strato di usura (tappeto) spessore 3 cm (requisiti minimi: CNR B.U. n°30\73 prova Marshall a 60°: stabilità > 1000 kg; scorrimento: 2-4 mm; rigidezza: >400 kg/mm; CNR B.U. n°39\73 vuoti residui: 2-4 % su volume; CNR B.U. n°134\91 resistenza a trazione indiretta: > 8 kg/cm<sup>2</sup>).

#### **Art. 22 - Controllo esecuzione opere - Fine lavori.**

1. Una copia del provvedimento di autorizzazione/concessione/nulla osta, è destinata al Capocantiere, che dovrà accertare il regolare svolgimento dei lavori.

2. Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare via mail/PEC l'inizio dei lavori **entro tre giorni antecedenti** l'avvio dell'attività.

In tutti i casi in cui i lavori possano essere legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per le occupazioni ed interventi di urgenza e quindi deve essere sempre data comunicazione in forma scritta al Servizio preposto alla viabilità dell'inizio lavori.

3. Al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione/concessione dovrà far pervenire la comunicazione di fine lavori comprensiva di dichiarazione di regolare esecuzione debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, il quale attesti che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della concessione/titolo autorizzativo, corredata, per i soli accessi, da documentazione fotografica.

4. Successivamente gli Uffici tecnici accertano, con apposito sopralluogo, l'effettiva conclusione dei lavori, che dovrà accertare la regolarità del ripristino di manto e segnaletica stradale, redigendo rapporto liberatorio, attestante l'assenza di visibili difetti o fattori ostativi allo svincolo della cauzione.

#### **Art. 23 - Divieto di imporre altri oneri (estratto dell'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. - Codice delle comunicazioni elettroniche)**

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 259/2003, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, hanno l'obbligo di tenere indenne la Provincia in qualità di Ente proprietario o gestore delle strade oggetto di provvedimento autorizzativo, delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa.

2. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione del canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al titolo III del presente Regolamento. Le tariffe per occupazioni permanenti relative all'erogazione di pubblici servizi, possono essere rideterminate e aggiornate con apposito provvedimento dell'Ente e pubblicate sul sito web istituzionale della Provincia di Cremona.

3. Specificatamente, gli operatori che forniscono reti di telecomunicazione elettronica, sono esonerati dal pagamento delle spese d'istruttoria previsti dalla Provincia di Cremona e pubblicate annualmente sul sito internet istituzionale, previa esibizione della relativa documentazione.

4. Dovrà essere fornita alla Provincia, copia della polizza assicurativa CAR/RCT, in conformità all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., posto che tale polizza assicurativa deve essere posseduta da qualunque impresa che operi sul mercato e rappresenta una scelta obbligata ex artt. 1917 e 2043 del Codice Civile, a tutela del rischio d'impresa e della propria azienda, ma, soprattutto, per la tutela dei danni diretti ad impianti ed opere, anche preesistenti, e per i danni indiretti, tenendo indenne l'Amministrazione concedente, dell'eventuale risarcimento dovuto a terzi, a causa di eventi che comportano una responsabilità civile.

## **TITOLO II - NORME GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICITA' STRADALE E SEGNALETICA VERTICALE TURISTICA, DI TERRITORIO E DI SERVIZIO UTILE**

### **SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 24 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti tecnici, i procedimenti autorizzativi e le prescrizioni relativi alla posa di mezzi pubblicitari lungo, in prossimità e in vista delle strade di competenza della Provincia di Cremona, in conformità a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), con la finalità di perseguire con efficacia gli obiettivi di tale normativa, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 C.d.S.

#### **Art. 25 - Pubblicità lungo, in prossimità e in vista della strada**

1. La pubblicità si considera:

- (a) **lungo la strada**, quando è realizzata entro i confini della sede stradale, così come definiti dall'art. 3 comma 1 punto 10) C.d.S.;
- (b) **in prossimità della strada**, quando è realizzata ad una distanza dal limite della carreggiata, così come definita dall'art. 3 comma 1 punto 7) C.d.S., non superiore a 10 m;
- (c) **in vista della strada**, quando, pur essendo realizzata oltre i 10 m dal limite della carreggiata, risulta visibile dalla strada.

2. Le distanze di cui sopra si calcolano avendo come riferimento il bordo del mezzo pubblicitario, nella sua totale configurazione, più vicino alla strada.

### **SEZIONE 2 MEZZI PUBBLICITARI**

#### **Art. 26 - Definizione**

1. Per la definizione dei singoli mezzi pubblicitari, delle loro dimensioni e caratteristiche si rinvia a quanto disciplinato dagli artt. 47, 48, 49, 50 del Regolamento C.d.S., tenendo conto delle integrazioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

#### **Art. 27 - Insegne**

1. È insegna di esercizio solo quella che persegue oggettivamente lo scopo di individuazione della sede aziendale nello spazio territoriale di appartenenza. Essa può essere posta in qualunque punto dello stabilimento, compresi anche il tetto, la facciata laterale e l'ingresso secondario, ovvero nella pertinenza accessoria situata anche lontano dalla sede principale dell'impresa.

2. L'insegna di esercizio può indicare esclusivamente il nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta, l'attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della ditta stessa, i simboli e i marchi di altre ditte estranee purché attinenti all'attività svolta.

3. Sono considerate insegne pubblicitarie tutte quelle installate nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie alla stessa e realizzate in maniera non conforme a quanto disciplinato nel comma 2 del presente articolo.

4. Nei successivi articoli con il termine generico "insegne" si farà riferimento sia alle insegne d'esercizio che a quelle pubblicitarie.

5. L'insegna di esercizio non deve essere necessariamente una sola ma possono anche aversi più insegne sempre e solo ai fini della realizzazione dello scopo di cui al comma 1.

6. Le insegne non devono essere sovrabbondanti, eccessive o sovraccariche, per dimensioni, luminosità, animazione, immagini scritte, al fine di non costituire pericolo per la circolazione ovvero distrazione o disturbo per gli automobilisti.

7. Le disposizioni relative alle insegne previste dal presente Regolamento, dal C.d.S. e dal Regolamento C.d.S. si applicano, in quanto compatibili, a tutte quelle scritte in qualsiasi modo realizzate (ad esempio con tecniche pittoriche direttamente su muro), o applicate (ad esempio su tende, bandiere, ecc.).

8. È altresì considerato insegna di esercizio l'impianto collocato nelle aree di servizio destinate al rifornimento carburanti, riportante il marchio specifico e/o il nome di una società che commercializza prodotti petroliferi.

**Art. 28 - Preinsegna**

1. La preinsegna deve avere forma rettangolare con dimensioni pari a m 1,25x0,25, colore di fondo "grigio luce" (rif. RAL 7035), scritte di colore nero e può contenere solo simboli, iscrizioni e composizioni grafiche differenti da quanto disposto per la segnaletica stradale. L'eventuale logo della ditta pubblicizzata potrà essere realizzato a colori.

2. È ammesso un numero massimo di due preinsegne recanti indicazioni inerenti la medesima attività, per ogni strada che conduce direttamente alla ditta pubblicizzata.

**Art. 29 - Croci luminose**

1. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. Per il colore e le caratteristiche della croce indicante le farmacie si applica la normativa specifica vigente in materia.

**Art. 30 - Divieti rispetto alla segnaletica stradale**

1. È vietato l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con la segnaletica stradale.

**Art. 31 - Caratteristiche strutturali dei mezzi pubblicitari**

1. In applicazione della normativa prevista dal D.M. 18/02/1992 n. 223 e successive integrazioni e modificazioni (in particolare art. 3 del D.M. 21 giugno 2004 n.2367), gli impianti pubblicitari collocati ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza in rapporto all'ipotesi di fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata, dovranno essere realizzati su manufatti e strutture cedevoli al fine di non costituire un ostacolo fisso pericoloso per gli utenti della strada in caso di urto.

**SEZIONE 3 COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI****Art. 32 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari lungo o in prossimità della strada, cioè entro 10 m dal limite della carreggiata (rif. art. 25 del presente Regolamento, lett. a) e b)), è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime e dei divieti previsti dagli artt. 51 e 52 del Regolamento C.d.S., dagli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in vista della strada, cioè oltre 10 m dal limite della carreggiata (rif. art. 25 del presente Regolamento lett. c)), non è soggetto al rispetto delle distanze minime e dei divieti previsti dagli artt. 51 e 52 del Regolamento C.d.S. e dagli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

3. La pubblicità lungo, in prossimità o in vista della strada deve essere in ogni caso realizzata nel rispetto dei principi e dei divieti stabiliti dall'art. 23 C.d.S.

**Art. 33 - Ubicazione in prossimità di accessi e intersezioni**

1. Alle distanze minime previste dall'art. 51 comma 2 Reg. C.d.S. per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo ed in prossimità della strada, si aggiungono le seguenti prescrizioni:

a) 30 m prima degli accessi;

b) 15 m dopo gli accessi.

2. Entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, alle distanze minime previste dall'art. 51 comma 4 Reg. C.d.S. per la collocazione di mezzi pubblicitari lungo ed in prossimità della strada, si aggiungono le seguenti prescrizioni:

a) 250 m prima delle intersezioni;

b) 100 m dopo le intersezioni.

**Art. 34 - Prescrizioni particolari per il posizionamento delle insegne**

1. Fuori dai centri abitati, le insegne poste su pali o comunque su manufatti appositamente realizzati, dovranno essere installate ad una distanza tale dalla sede stradale da non invadere la piattaforma stradale (così come definita dal Decreto Min. 05/11/2001 n°5, cap. 3.3) in caso di ribaltamento della struttura.

2. Lungo, in prossimità o in vista di strade extraurbane principali è consentita esclusivamente la posa di insegne. Le stesse sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, entro i limiti e alle condizioni stabilite dal D.P.R. 16 dicembre 1992 N.495 e dal presente Regolamento.

**Art. 35 - Criteri per il calcolo delle distanze**

1. L'art. 51 comma 2 e 4 del Regolamento C.d.S. dispone che le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
2. Per direttrice di marcia s'intende l'intera carreggiata della strada comprendente tutto ciò che entra nel cono visivo del conducente. Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, il mezzo pubblicitario bifacciale viene considerato come un doppio impianto pubblicitario, ed in quanto tale dovrà rispettare le distanze di cui sopra considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato collocato.
3. I mezzi pubblicitari posti in posizione obliqua al senso di marcia, devono rispettare le stesse distanze previste per quelli posti perpendicolarmente al senso di marcia.

**Art. 36 - Deroghe**

1. L'art. 51 comma 5 del Regolamento C.d.S. (deroghe alle distanze minime e ai divieti previsti dall'art. 51 commi 2 e 4 e comma 3 lettera c)) è applicabile qualora le insegne siano collocate parallelamente al senso di marcia di veicoli, a condizioni che le stesse siano anche poste in alternativa:
  - a) in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o recinzioni esistenti;
  - b) fuori dai centri abitati ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m e comunque nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 34 comma 1 del presente Regolamento.
2. L'art. 51 comma 6 del Regolamento C.d.S. (deroga alle distanze minime indicate all'art. 51 commi 2 e 4 ad eccezione di quelle relative alle intersezioni) è applicabile qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, a condizione che gli stessi siano anche posti in alternativa:
  - a) in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o recinzioni esistenti;
  - b) ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m e comunque tale da non invadere la piattaforma stradale in caso di ribaltamento.

**Art. 37 - Mezzi mobili**

1. Lungo, in prossimità o in vista della strada è vietata qualunque forma di pubblicità svolta tramite appositi mezzi mobili quando i medesimi siano collocati in sosta nello stesso punto per un periodo di tempo superiore alla 48 ore, come si evince dal disposto del comma 4 lettera f) art. 6 del C.d.S..  
In tale fattispecie, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 23 comma 4 del C.d.S. su istanza del richiedente.

**Art. 38 - Pubblicità sulle rotatorie**

1. È vietata la pubblicità sulle rotatorie.
2. Nel caso in cui la Provincia di Cremona abbia stipulato accordi a titolo gratuito con soggetti pubblici o privati per la manutenzione delle rotatorie in relazione alla cura del verde, delle essenze e specie arboree, è consentita ai suddetti soggetti, con esonero del pagamento del relativo canone, la collocazione di un massimo di due mezzi pubblicitari da installare in corrispondenza di posizioni utili ai sensi dell'art.51 del Regolamento del C.d.S ed in ogni caso realizzati in modo da non costituire pericolo per la circolazione, ovvero distrazione o disturbo visivo per gli automobilisti ai sensi dell'art. 23 del C.d.S..

**SEZIONE 4 SEGNALETICA TURISTICA, DI TERRITORIO E DI SERVIZIO UTILE****Art. 39 - Omologazione della segnaletica**

1. La fabbricazione dei predetti segnali è consentita alle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 45 comma 8 del C.d.S., nel rispetto delle caratteristiche indicate dagli artt. 78 comma 2 lett. f) e comma 3 lett. c), 82, 125 e 128 del Regolamento C.d.S.

**Art. 40 - Utilizzo di simboli e scritte**

1. I segnali turistici, di territorio e di servizio utile, ad eccezione dei segnali di tipo industriale artigianale e commerciale, possono contenere solo simboli previsti dal Regolamento C.d.S., così come rappresentati dalle figure da II.100 a II.231 dello stesso.  
L'utilizzo di simboli non previsti dal suddetto Regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Le iscrizioni contenute nei segnali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere composte utilizzando i caratteri alfabetici rappresentati dalle tabelle da II.22a a II.22n del Regolamento del C.d.S.

**Art. 41 - Segnaletica stradale turistica e di territorio di tipo industriale, artigianale, commerciale, art. 134 del Regolamento del C.d.S.**

1. La sagoma di detti segnali dovrà essere come da tabella II 13/a Reg. C.d.S.- formato normale, per le installazioni nei centri abitati e come da tabella II 14/a Reg. C.d.S. – formato normale, per le installazioni fuori dai centri abitati.
2. Il simbolo relativo a queste indicazioni, è rappresentato dalla figura II 192 art. 125 del Regolamento C.d.S.
3. I colori da utilizzarsi, dovranno essere come da figura II 297 art. 134 del Regolamento del C.d.S.
4. I segnali con le indicazioni di cui sopra, possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Se impiegati, devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 Km di distanza dal luogo.
5. Detti segnali possono essere autorizzati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare che per evidente difficoltà di localizzazione (mancanza di segnalazioni stradali alternative) provoca notevoli ed evidenti intralci alla circolazione e conseguente pericolo agli utenti della strada. Dal traffico veicolare sono esclusi i dipendenti dell'azienda stessa.
6. Fuori dai centri abitati, per la particolare ubicazione dell'attività industriale, artigianale o commerciale isolata, la Ditta potrà essere ammessa all'impiego dello specifico segnale stradale di indicazione di "attività singola", previa puntuale istruttoria al fine di valutare la effettiva necessità della segnalazione, il cui scopo fondamentale è l'utilità per la generalità per gli utenti della strada, soprattutto nelle situazioni in cui non esistono altre forme di indicazione della località in cui ha sede l'attività isolata.
7. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
8. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario", ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
9. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale".
10. È ammesso un numero massimo di due segnali recanti indicazioni inerenti la medesima attività, per ogni strada che conduce direttamente alla ditta segnalata. La Provincia di Cremona potrà valutare la posa di un numero maggiore di segnali solo per motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale.

**Art. 42 - Segnaletica stradale che fornisce indicazioni di servizi utili, art. 136 del Regolamento C.d.S.**

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che gli stessi siano integrati da una freccia indicante la direzione da seguire (al massimo 500 m). Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II.1 Reg. C.d.S., indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
2. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.
3. Detti segnali possono essere ammessi solo per situazioni particolari soggette ad una puntuale istruttoria da parte della Provincia di Cremona, la quale valuterà l'effettiva necessità di indicare i servizi segnalati in funzione dell'utilità per la generalità degli utenti della strada interessata.
4. È ammesso un numero massimo di due segnali recanti indicazioni inerenti la medesima attività, per ogni strada che conduce direttamente alla ditta segnalata.

**Art. 43 - Segnaletica non conforme**

1. L'installazione della segnaletica prevista dagli articoli 134 e 136 Reg. C.d.S. in difformità da quanto previsto dal C.d.S., dal Reg. del C.d.S. e dal presente Regolamento, comporterà la classificazione degli stessi come mezzi pubblicitari assoggettandoli alla relativa disciplina anche ai fini del loro sanzionamento e della loro rimozione.

**SEZIONE 5 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI****Art. 44 - Oggetto dell'autorizzazione**

1. La realizzazione di pubblicità lungo, in prossimità o in vista delle strade di competenza della Provincia di Cremona è soggetta ad autorizzazione.  
2. Il rilascio dell'autorizzazione e la relativa disciplina sono previsti dagli articoli 53 e seguenti del Regolamento del C.d.S. e dalle successive disposizioni del presente Regolamento.

**Art. 45 - Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione**

1. Qualora i mezzi pubblicitari o i segnali stradali turistici, di territorio e di servizio utile siano posti lungo, in prossimità o in vista di una strada provinciale, fuori dai centri abitati, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia stessa.  
2. Qualora i mezzi pubblicitari o i segnali stradali turistici, di territorio e di servizio utile siano posti lungo, in prossimità o in vista di una strada provinciale all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'autorizzazione è rilasciata dai Comuni, salvo il preventivo nulla-osta tecnico della Provincia di Cremona; nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti l'autorizzazione è rilasciata dai Comuni.  
3. Qualora i mezzi pubblicitari o i segnali stradali turistici, di territorio e di servizio utile siano posti lungo una strada appartenente ad altro ente ma visibili anche da una strada provinciale, l'autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario della strada, ma è subordinata al preventivo nulla-osta tecnico della Provincia di Cremona.  
4. Per la pubblicità realizzata lungo le sedi ferroviarie, ma visibile dalle strade provinciali, l'autorizzazione è rilasciata da *R.F.I.*, previo nulla osta tecnico della Provincia di Cremona.

**Art. 46 - Domanda**

1. Il soggetto interessato al rilascio di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari da collocarsi fuori dai centri abitati, lungo, in prossimità o in vista delle strade di competenza della Provincia di Cremona, deve presentare domanda alla Provincia di Cremona.  
2. La modulistica necessaria per l'inoltro dell'istanza di cui al comma 1 è reperibile al sito [www.provincia.cremona.it](http://www.provincia.cremona.it), presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso l'Ufficio Pubblicità.  
3. Ogni istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per uno o più mezzi pubblicitari deve essere regolarmente bollata.  
4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda allegando la seguente documentazione:  
a) n°1 copia del bozzetto schematico o fotografia del mezzo pubblicitario specificandone la forma, i colori e le dimensioni. Possono essere allegati anche più bozzetti, indicando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;  
b) estratto di mappa (scala 1:2000) o planimetria, con indicati la posizione e l'orientamento di ogni mezzo pubblicitario (perpendicolare o parallelo rispetto all'asse stradale);  
c) ricevuta del versamento effettuato a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario dei diritti di sopralluogo. Sono esenti dal pagamento dei suddetti diritti gli enti locali, le associazioni Onlus e le associazioni di volontariato riconosciute, gli istituti di culto, i partiti politici ed ogni altro soggetto ad essi assimilabile;  
d) fotocopia in carta semplice del documento d'identità del sottoscrittore dell'istanza.

**Art.47 - Diniego-Rilascio**

1. L'Ufficio Pubblicità della Provincia di Cremona entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda concede o nega l'autorizzazione con provvedimento amministrativo del Dirigente responsabile del procedimento. L'amministrazione provvede a dare al richiedente notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione secondo la normativa prevista dall'art. 8 della legge 241/90.  
2. L'adozione di un provvedimento negativo è preceduto da una comunicazione agli istanti contenente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda così come previsto dall'art. 10 bis della legge 241/90. Entro il termine

di **10 giorni** dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La suddetta comunicazione sospende il termine previsto al comma 1 per concludere il procedimento, il quale inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni.

Il provvedimento di diniego deve contenere i motivi del diniego, i termini e l'autorità cui è possibile proporre ricorso.

Il rigetto della domanda non dà luogo al rimborso delle spese di istruttoria.

3. Qualora venga espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, gli istanti dovranno trasmettere all'Ufficio Pubblicità:

a) la ricevuta del versamento effettuato a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario dei diritti di istruttoria necessari al rilascio del provvedimento autorizzativo. Sono esenti dal pagamento dei suddetti diritti lo Stato, le Regioni, i Comuni e le Unioni dei Comuni, le associazioni Onlus e le associazioni di volontariato riconosciute e iscritte nel relativo albo provinciale, gli istituti di culto, i partiti politici ed ogni altro soggetto ad essi assimilabile.

b) l'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 art. 47, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

c) nel caso in cui sia applicabile la disciplina del decreto 18/2/1992 n. 223 e successive integrazioni e modificazioni, così come previsto dall'art. 31 del presente Regolamento, un progetto redatto da un professionista abilitato iscritto all'albo che, nell'ambito delle sue competenze, attesti che il dimensionamento del sostegno del manufatto è stato calcolato in modo che lo stesso risulti cedevole e tale da non costituire pericolo per gli utenti della strada in caso di urto.

4. Il provvedimento di autorizzazione è, in ogni caso, accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

#### **Art. 48 - Interruzione dei termini**

1. Ove l'istanza di autorizzazione presentata sia irregolare od incompleta, la Provincia di Cremona ne darà immediata notizia all'interessato. Tale comunicazione interrompe i tempi di rilascio del provvedimento.

2. Le integrazioni richieste dovranno pervenire **entro trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, decorsi i quali la pratica verrà archiviata.

3. Dalla data in cui perverranno le integrazioni richieste, ricomincerà a decorrere il termine dei sessanta giorni per il rilascio o diniego dell'autorizzazione.

#### **Art. 49 - Durata**

1. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di **tre anni** ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

2. L'autorizzazione all'installazione di segnaletica turistica, di territorio e di servizio utile ha validità per un periodo di sette anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

#### **Art. 50 - Nulla-osta tecnico**

1. La Provincia di Cremona è competente al rilascio del nulla-osta tecnico previsto dall'art. 23 commi 2, 3, 4 del codice della strada.

2. Per nulla-osta tecnico si intende l'atto amministrativo mediante il quale la Provincia di Cremona, nel caso in cui sia l'ente proprietario della strada, libera il Comune o l'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione, da ogni riserva attinente la sicurezza del suolo (natura del suolo e idoneità strutturale a trattenere il manufatto pubblicitario, tipologia di traffico ammesso e relativi carichi strutturali ecc.) e del sottosuolo (presenza di condotte fognarie, elettriche ecc.) e valuta la sicurezza per la circolazione in base a quanto previsto dall'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.

3. L'istanza per il rilascio del nulla-osta tecnico è presentata, a seguito di esito positivo delle valutazioni di competenza, dal Comune o altro ente preposto al rilascio dell'autorizzazione, alla Provincia tramite apposita modulistica, corredata di tutti gli allegati previsti dalla stessa. La modulistica necessaria per l'inoltro dell'istanza è reperibile al sito [www.provincia.cremona.it](http://www.provincia.cremona.it), presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso l'Ufficio Pubblicità.

4. La Provincia di Cremona evade l'istanza **entro 30 giorni** dal ricevimento della stessa.

5. Il nulla-osta tecnico può essere revocato se si modifica lo stato di fatto esistente al momento del rilascio dello stesso.

6. L'autorizzazione rilasciata dal Comune o altro ente deve riportare gli estremi del nulla-osta tecnico rilasciato dalla Provincia di Cremona.

7. Il Comune deve trasmettere copia dell'autorizzazione alla Provincia di Cremona indicando i termini di validità del provvedimento adottato.

#### **Art. 51 - Installazione**

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di dare comunicazione alla Provincia di Cremona del giorno dell'installazione con almeno tre giorni di anticipo.

2. Durante l'esecuzione dei lavori di installazione è vietato interrompere, anche temporaneamente, il transito lungo la strada provinciale. Non potrà inoltre essere ostacolato il libero deflusso delle acque dal piano viabile, nei fossi o cunette, caditoie, ecc., al servizio della strada.

3. Il provvedimento autorizzativo (o copia del medesimo), dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori di installazione al fine di esibirlo, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza della Provincia di Cremona.

4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dall'installazione del manufatto oggetto del provvedimento.

#### **Art. 52 - Variazione bozzetto**

1. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, intenda, decorsi almeno tre mesi, variare il messaggio riportato su un mezzo pubblicitario, deve inoltrare apposita istanza bollata alla Provincia di Cremona, allegando il bozzetto riguardante il nuovo messaggio e la ricevuta del versamento effettuato a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario dei diritti di istruttoria per variazione di messaggi pubblicitari, necessari al rilascio del provvedimento autorizzativo. La Provincia di Cremona è tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, decorsi i quali l'istanza si intenderà accolta.

#### **Art. 53 - Rinnovo**

1. L'istanza di rinnovo, regolarmente bollata, dovrà essere presentata **almeno sessanta giorni prima** della scadenza dell'autorizzazione, allegando la ricevuta del versamento a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario dei diritti di sopralluogo previsti dal presente Regolamento, unitamente a una dichiarazione nella quale si attesti che non sono state apportate modifiche alle caratteristiche e all'ubicazione del mezzo pubblicitario rispetto a quanto precedentemente autorizzato. La modulistica necessaria per l'inoltro dell'istanza è reperibile al sito [www.provincia.cremona.it](http://www.provincia.cremona.it), presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso l'Ufficio Pubblicità.

2. Qualora siano state apportate modifiche al mezzo pubblicitario per il quale si richiede il rinnovo le stesse dovranno essere specificate allegando all'istanza il nuovo bozzetto e l'estratto di mappa con la relativa posizione, previsti dall'art. 23 comma 4 lett. a) e b) del presente Regolamento.

#### **Art. 54 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- (a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- (b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- (c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia di Cremona ai sensi dell'art. 405, comma 1 Reg. C.d.S., al momento del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente, per intervenute e motivate esigenze;
- (d) fornire informazioni ed esibire l'autorizzazione o altra documentazione ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione su richiesta del personale competente in materia di viabilità addetto alla vigilanza;
- (e) procedere alla rimozione nel caso di decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia di Cremona.

2. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di striscioni, locandine e stendardi, nonché di segni orizzontali reclamistici deve provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e grado di aderenza delle superfici stradali.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Cremona ogni variazione di residenza, domicilio, sede, ragione sociale.

**Art. 55 - Voltura**

1. Nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà di un mezzo pubblicitario autorizzato, il titolare dell'autorizzazione o il nuovo proprietario dovranno, entro 30 giorni dal trasferimento, presentare domanda, regolarmente bollata, alla Provincia di Cremona allegando la seguente documentazione:

- (a) ricevuta del versamento effettuato a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario dei diritti di voltura;
- (b) copia dell'atto di acquisto/vendita o di successione;
- (c) fotocopia in carta semplice del documento d'identità del titolare dell'autorizzazione e del nuovo proprietario.

2. La Provincia di Cremona provvederà ad effettuare la voltura dandone comunicazione scritta ai soggetti coinvolti.

**Art. 56 - Targhetta di identificazione**

1. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato, ad esclusione delle insegne, deve essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- (a) amministrazione rilasciante;
- (b) soggetto titolare;
- (c) numero dell'autorizzazione;
- (d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- (e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1, devono essere aggiornate ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

3. Non sono considerate targhette identificative eventuali adesivi, calcomanie o quant'altro, apposti ad un mezzo pubblicitario che non siano conformi con quanto prescritto al comma 1 del presente articolo.

**Art.57 - Revoca - Decadenza – Rinuncia**

1. L'autorizzazione è revocabile dalla Provincia di Cremona nei seguenti casi:

- (a) per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
- (b) per il venir meno delle condizioni che consentirono il rilascio del provvedimento autorizzativo.

2. Sono cause di decadenza del provvedimento:

- (a) la mancata richiesta scritta alla Provincia di Cremona ai fini della voltura prevista dall'art. 55, corredata della relativa documentazione, o il mancato pagamento degli oneri di voltura;
- (b) la mancata apposizione della targhetta prevista dall'art. 56;
- (c) il mancato pagamento del canone;
- (d) ogni altra violazione delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S., del presente Regolamento e del decreto di autorizzazione.

3. In qualsiasi momento il titolare del provvedimento autorizzativo può rinunciare allo stesso dandone comunicazione scritta alla Provincia di Cremona che provvederà ad annullarlo.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, decadenza o annullamento, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla rimozione di quanto autorizzato e al ripristino dei luoghi a proprie cure e spese.

**Art.58 - Esposizione di mezzi pubblicitari e segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile con provvedimento autorizzativo scaduto**

1. Le esposizioni di mezzi pubblicitari e segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile protratte oltre la scadenza sono soggette al pagamento di un'indennità pari al canone fino all'intervenuto formale rinnovo, ovvero fino all'accertamento della volontà di non rinnovare.

**SEZIONE 6 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

**Art. 59 - Vigilanza**

1. La Provincia di Cremona vigila, tramite il proprio personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi, oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Per qualunque inadempienza del soggetto titolare dell'autorizzazione, rilevata da parte del personale della Provincia di Cremona addetto alla vigilanza, si applicano le disposizioni previste dall'art. 56 Regolamento C.d.S.

**Art. 60 - Sanzione pecuniaria**

1. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione C.d.S. e le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Cremona, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 23 commi 11 e 12 C.d.S.
2. Ai fini dell'applicazione delle suddette sanzioni, si considerano soggetti responsabili:
  - (a) il trasgressore, individuabile nell'autore materiale della violazione, cioè colui che ha collocato fisicamente il mezzo pubblicitario;
  - (b) l'obbligato in via solidale, individuabile nella ditta fornitrice della pubblicità o, in mancanza di apposita targhetta identificativa, nel soggetto pubblicizzato.

**Art. 61 - Rimozione mezzo pubblicitario collocato su suolo privato**

1. Nel caso di collocazione di mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o comunque in contrasto con quanto stabilito dall'art. 23 comma 1 C.d.S., la Provincia di Cremona diffida il trasgressore, l'obbligato in solido e il proprietario o possessore del suolo privato nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
2. Decorso il suddetto termine, la Provincia di Cremona provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, dandone comunicazione al trasgressore, all'obbligato in solido e al proprietario o possessore del fondo.
3. Nella suddetta comunicazione si farà riferimento alle avvenute operazioni di rimozione e alle condizioni di custodia e di ritiro del mezzo pubblicitario.
4. Trascorsi sessanta giorni dall'inizio della custodia, il mezzo pubblicitario, se non ritirato, verrà distrutto.
5. Successivamente al ritiro o alla distruzione del mezzo pubblicitario, la Provincia di Cremona provvederà ad addebitare le spese sostenute al trasgressore, all'obbligato in solido e in via tra loro solidale, al proprietario o possessore del suolo privato.
6. Chiunque viola le prescrizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23 comma 13 *bis* C.d.S..

**Art. 62 - Rimozione mezzo pubblicitario collocato su suolo pubblico**

1. Nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale, ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento C.d.S., la Provincia di Cremona provvede senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia dandone comunicazione al trasgressore e all'obbligato in solido.
2. Nella suddetta comunicazione si farà riferimento alle avvenute operazioni di rimozione e alle condizioni di custodia e di ritiro del mezzo pubblicitario.
3. Trascorsi sessanta giorni dall'inizio della custodia, il mezzo pubblicitario, se non ritirato, verrà distrutto.
4. Successivamente al ritiro o alla distruzione del mezzo pubblicitario, la Provincia di Cremona trasmetterà la nota delle spese sostenute al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

### **TITOLO III ISTITUZIONE DEL CANONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 IN SOSTITUZIONE DELLA TOSAP, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'INSTALLAZIONE DI RETI ED IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DEL CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

#### **Art. 63 - Canone Patrimoniale**

1. In linea con quanto previsto dalla Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), a far data dal 2021, il Canone Patrimoniale di Concessione/Autorizzazione è sostituito dal 'canone patrimoniale', chiamato per semplicità 'canone' negli articoli che seguono del presente regolamento.
2. Il canone annuo è commisurato ai metri quadrati (mq.) di occupazione, per la misura unitaria di tariffa, per tutte le altre occupazioni permanenti e per le installazioni pubblicitarie. Le occupazioni di superfici eccedenti i cinquecento (500) metri quadrati, sono calcolate e conseguentemente oggetto di pagamento del canone, in ragione del cinquanta per cento (50%).
3. Il canone annuo per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa forfettaria.
4. Il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
5. Il canone annuo è dovuto anche nel caso di rinuncia in corso d'anno, da parte dell'occupante, fatto salvo il caso in cui il titolare di autorizzazioni per esposizione pubblicitaria comunichi formalmente la rinuncia entro il 30 giugno dell'anno in corso.
6. Tutte le opere autorizzate dovranno essere ultimate entro un anno dalla data dell'autorizzazione. Al termine dei lavori dovranno essere presentati il certificato di fine lavori e il certificato di regolare esecuzione. Dalla data del certificato di fine lavori o in mancanza di questo a partire dal primo giorno della data di scadenza della concessione/autorizzazione, dovrà essere versato il canone patrimoniale secondo le indicazioni fornite dal relativo Ufficio concessioni. Relativamente alle occupazioni di suolo pubblico, nel caso di occupazioni temporanee il canone dovrà essere versato successivamente alla presentazione della domanda all'Ufficio concessioni il quale provvederà al calcolo. Lo stesso canone dovrà essere versato prima del rilascio del decreto di concessione/autorizzazione.

#### **Art. 64 - Tariffe standard unitarie annuali e giornalieri**

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'art. 1 della legge 160/2019, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per la Provincia di Cremona la tariffa standard è pari a € 30,00/mq.
2. Ai sensi del comma 829 dell'art. 1 della legge 160/2019, per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, tale tariffa si applica sino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggior capienza, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'art.1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per la Provincia di Cremona la tariffa standard è pari a € 0,60/mq.
3. La valutazione del maggior o minor importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.
4. Le tariffe, le maggiorazioni e i coefficienti di valutazione determinati dalla Provincia, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria sono indicati nel prospetto **allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
5. Per gli esercizi successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento, la Provincia stabilisce annualmente con deliberazione del Presidente, le tariffe unitarie. L'elenco delle tariffe è pubblicato (ai sensi dell'articolo 42, comma terzo, del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993) per almeno quindici giorni nell'Albo Pretorio ed è sempre consultabile sul sito web istituzionale della Provincia di Cremona.
6. Gli importi delle tariffe potranno essere rivalutati annualmente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

**Art. 65 - Classificazione delle Strade Provinciali**

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza della strada sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tal fine la Provincia, sentiti i competenti uffici, stabilisce, con deliberazione di Consiglio Provinciale, la classificazione delle strade in categorie. L'elenco di classificazione è pubblicato (ai sensi dell'articolo 42, comma terzo, del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993) per almeno quindici giorni nell'Albo Pretorio, ed è sempre consultabile sul sito web istituzionale della Provincia di Cremona. Tale classificazione, a fini pubblicitari, tiene conto del traffico giornaliero medio.
3. Se l'occupazione si riferisce a spazi ed aree pubbliche afferenti le strade provinciali, la tariffa da applicare per il conteggio del canone annuo è quella relativo alla categoria della strada.
4. Qualora il mezzo pubblicitario sia collocato su area appartenente al patrimonio disponibile della Provincia di Cremona, dovrà essere corrisposto un canone di concessione dell'area in uso esclusivo (stabilito con apposita perizia dall'ufficio competente). Per l'occupazione di suolo pubblico, il canone dovuto sarà pari ad Euro 1.000,00 (euro mille) per tutta la durata dell'autorizzazione e per ciascun impianto pubblicitario.
5. Qualora siano "sanate" installazioni di mezzi pubblicitari (su aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia stessa), effettuate senza la preventiva autorizzazione o nulla osta da parte della Provincia di Cremona, dovrà essere corrisposto un ulteriore canone di Euro 1.000,00 (euro mille) oltre a quello stabilito dall'autorizzazione.
6. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento, alla luce dei punti precedenti, i seguenti allegati:
  - **allegato A** : classificazione per categorie e precisamente, 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> in base all'importanza della strada e area pubblica in cui insiste l'occupazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari;
  - **allegato B**: prospetto delle tariffe e dei coefficienti applicati.

**Art. 66 - Oggetto del canone**

1. Sono soggette al pagamento del canone, le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo di:
  - (a) strade e loro pertinenze, nonché di tratti di strada privata, chiusi sul fondo, che accedono a strada provinciale;
  - (b) tratti di strada facenti parte di reliquati stradali: sono considerati reliquati stradali, tutte le superfici che, a seguito di realizzazione di progetti viari, sono rimasti esclusi dal sedime stradale oggetto di transito veicolare e di conseguenza, disponibili ad eventuale occupazione da parte di un privato;
  - (c) spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia;
  - (d) spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.
2. Sono parimenti soggette al pagamento del canone, le occupazioni di aree e spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.
4. Il canone si applica, inoltre, all'installazione di mezzi pubblicitari realizzati lungo una strada di competenza provinciale fuori dai centri abitati.

**Art. 67 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento del canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dai Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici diversi, dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (articolo 87, comma 1, lettera c. del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986), bensì finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura scientifica;
  - b) le aree occupate dalle tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazione di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad 1 metro quadrato, se non sia diversamente stabilito;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linee in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli, per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici;
- f) gli accessi carrabili, quali scivoli o qualsiasi altro manufatto che agevoli il transito a soggetti diversamente abili;
- g) le occupazioni temporanee non eccedenti i 10 metri quadrati, realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche;
- h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i) le insegne di esercizio
- l) i seguenti soggetti intestatari di Provvedimenti Autorizzativi alla posa di mezzi pubblicitari, e di segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile: lo Stato, le Regioni, i Comuni e le Unioni dei Comuni, le associazioni Onlus e le associazioni di volontariato riconosciute e iscritte nel relativo albo provinciale, gli istituti di culto, i partiti politici ed ogni altro soggetto ad essi assimilabile.

#### **Art. 68- Criteri per la determinazione del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico**

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) dell'art. 1 della legge 160/2019, il canone è determinato in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata dal territorio provinciale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

- (a) classificazione in categorie di importanza delle strade pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetti "Classificazione delle strade" in allegato A;
- (b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- (c) durata dell'occupazione;

2. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolare è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

3. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

4. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

5. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è disciplinata dal presente regolamento. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

6. Per le occupazioni con impianti di ricarica per veicoli elettrici, la superficie è calcolata sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli e con l'applicazione di specifiche riduzioni.

7. Nel caso di ponteggi sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, e, per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

8. Non sono soggette a canone le occupazioni che, in relazione alla medesima superficie di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, avente stessa natura, di misura inferiore al mezzo metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Quando si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

#### **Art. 69 - Criteri per la determinazione del canone patrimoniale per i messaggi pubblicitari.**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), dell'art. 1 della legge 160/2019, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo. Quando il messaggio non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. La tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base alla categoria della strada di competenza provinciale, al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati ed alla loro incidenza sull'arredo extraurbano con particolare riferimento alla superficie e all'illuminazione.
3. I mezzi pubblicitari denominati "preinsegne" e la segnaletica stradale disciplinata agli art. 18 e 19 del Titolo II del presente Regolamento, sono soggetti a tariffa "forfettaria" determinata dalla categoria della Strada su cui sono installati.

#### **Art. 70 - Criteri determinativi del canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Nel caso di occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il concessionario dovrà produrre denuncia, da rinnovare annualmente, con la specificazione del numero delle utenze attribuibili a ciascun comune del territorio. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; a tal fine, il soggetto tenuto al versamento del canone, deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia, via PEC o per mail ordinaria indirizzata all'ufficio [tributi@provincia.cremona.it](mailto:tributi@provincia.cremona.it), con la puntuale indicazione del numero delle utenze entro il 31 marzo di ogni anno, ed effettuare il versamento del canone dovuto in un'unica soluzione, entro il 30 aprile o diverso termine comunicato dalla Provincia di Cremona.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto alla Provincia di Cremona non potrà essere inferiore ad € 800.00; il canone è comprensivo degli allacciamenti alla rete effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Gli importi potranno essere rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. I soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per le seguenti tariffe forfetarie; per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

#### **Art. 71 - Soggetti titolati al pagamento del canone patrimoniale**

1. Il canone è dovuto alla Provincia di Cremona, dal titolare dell'atto di Concessione, Autorizzazione, in mancanza di regolare Concessione/Autorizzazione, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. In caso di titolarità condivisa, l'obbligato principale al pagamento del canone è il primo intestatario del provvedimento di Concessione/Autorizzazione. L'ufficio competente informa, a mezzo posta, o PEC, i soggetti tenuti in solido al pagamento del canone, avvertendo che il mancato pagamento da parte dell'obbligato principale, comporta la modifica dell'avviso d'accertamento a ciascuno di essi.
3. Su richiesta dei contribuenti cointestatari della Concessione/ Autorizzazione, il canone può comunque essere suddiviso per singolo intestatario nella misura da essi indicata.
4. La suddivisione decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta e rimane valida ed immodificabile per gli anni successivi, fino a quando non sia presentata una nuova richiesta di modifica.
5. Per gli anni successivi a quelli del rilascio dell'atto di Concessione/Autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione, o dall'intestatario dell'autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per la diffusione di mezzi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

#### **Art. 72 - Regole per la quantificazione del canone**

1. Per le occupazioni aventi carattere permanente e le esposizioni pubblicitarie il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazione (di cui all'**allegato B**) per il numero di metri quadrati

dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazione delle strade provinciali (di cui all'allegato A del presente regolamento).

2. Per le occupazioni aventi carattere temporaneo il canone è determinato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazione (di cui all'**allegato B**) per il numero di metri quadrati dell'occupazione, e per il numero di giorni di occupazione o esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni di cui all'allegato A del presente regolamento.

### **Art. 73 - Pagamento del canone**

1. Il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione **entro il 30 aprile** di ciascun anno, o diverso tempo stabilito dalla Provincia di Cremona, tramite PagoPA e secondo le specifiche indicazioni reperibili sulla modulistica vigente, specificando la causale (canone anno ..., Pos. n. ....)

2. Il corrispettivo annuo, ai sensi dell'art. 27 comma 7 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada) e dell'art. 53 comma 7 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento del Nuovo Codice della Strada) ed i diritti di istruttoria, ai sensi dell'art. 405 comma 2 del medesimo Regolamento, verranno determinati annualmente, in base ai criteri indicati nell'**allegato B** del presente Regolamento.

3. Non è previsto il pagamento del canone annuo per il posizionamento delle insegne d'esercizio così come definite all'art. 27 comma 1 del presente Regolamento. Sono invece soggette al pagamento del canone le insegne pubblicitarie disciplinate all'art. 27, comma 3.

4. Sono esenti dai pagamenti di cui al comma 1, gli enti locali, le associazioni Onlus e le associazioni di volontariato riconosciute, gli istituti di culto, i partiti politici ed ogni altro soggetto ad essi assimilabile.

5. Relativamente ai mezzi pubblicitari, la prima annualità del canone dovrà essere versata, unitamente ai diritti di istruttoria, prima del rilascio del decreto di autorizzazione. La stessa è richiesta nella misura del 100% nel caso in cui il provvedimento autorizzativo venga rilasciato nel primo semestre dell'anno di riferimento e nella misura del 50% nel caso in cui il provvedimento autorizzativo venga rilasciato nel secondo semestre dell'anno di riferimento. Nel caso di rinnovo di provvedimento autorizzativo il canone sarà richiesto nella misura del 100% indipendentemente dalla data di rilascio dello stesso.

Il pagamento del canone è dovuto anche:

a) in caso di mancata esposizione del mezzo pubblicitario autorizzato;

b) se, in caso di rinuncia, questa non fosse stata comunicata in forma scritta.

6. Relativamente alle occupazioni di suolo pubblico, nel caso di occupazioni temporanee il canone dovrà essere versato successivamente alla presentazione della domanda all'Ufficio concessioni il quale provvederà al calcolo. Lo stesso canone dovrà essere versato prima del rilascio del decreto di concessione/autorizzazione. Tutte le opere autorizzate dovranno essere ultimate entro un anno dalla data dell'autorizzazione. Al termine dei lavori dovranno essere presentati il certificato di fine lavori e il certificato di regolare esecuzione. Dalla data del certificato di fine lavori o in mancanza di questo a partire dal primo giorno della data di scadenza della concessione/autorizzazione, dovrà essere versato il canone patrimoniale secondo le indicazioni fornite dal relativo Ufficio concessioni. Relativamente alle occupazioni di suolo pubblico, nel caso di occupazioni temporanee il canone dovrà essere versato successivamente alla presentazione della domanda all'Ufficio concessioni il quale provvederà al calcolo. Lo stesso canone dovrà essere versato prima del rilascio del decreto di concessione/autorizzazione.

### **Art. 74 Spese d'istruttoria**

1. Per il rilascio delle Autorizzazioni, Concessioni e Nulla Osta, dovranno essere versate le spese d'istruttoria.

2. Le predette spese d'istruttoria, sono determinate e aggiornate con apposito provvedimento dell'Ente e pubblicate sul sito web istituzionale della Provincia di Cremona.

3. Sono esenti dal pagamento dei suddetti diritti: lo Stato, le Regioni, i Comuni e le Unioni dei Comuni, le associazioni Onlus e le associazioni di volontariato riconosciute e iscritte nel relativo albo provinciale, gli istituti di culto, i partiti politici ed ogni altro soggetto ad essi assimilabile.

### **Art. 75 - Recupero coattivo e rimborso del canone**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza, viene effettuata con le procedure previste dalla normativa vigente.

2. I contribuenti, in caso di somme versate e non dovute, possono richiedere alla Provincia il rimborso, con apposita istanza da presentarsi entro il termine prescrizione di cinque anni dal giorno del pagamento. Sull'istanza di rimborso, la Provincia provvede entro 90 giorni, dalla data di presentazione della stessa.

**Art. 76 - Sanzioni**

1. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto per oltre 60 giorni dalla data stabilita per il versamento.

2. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) della legge 160/2019 e precisamente l'indennità pari al canone maggiorato *fino al 50 per cento*, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

4. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari si fa riferimento all'art 59 e seguenti del presente Regolamento. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 75 del presente regolamento.

**Art. 77 - Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore nell'anno di esecutività del provvedimento consiliare di approvazione. Al fine di agevolare la massima diffusione dello stesso presso i cittadini/utenti ed i soggetti pubblici, eventualmente coinvolti a vario titolo nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi, si procede altresì alla tempestiva pubblicazione del documento sul sito Internet della Provincia di Cremona.

**Art. 78 Norme transitorie**

1. Le Autorizzazioni, Concessioni e Nulla Osta rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, restano valide fino a scadenza. In caso di rinnovo, tali atti dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni previste dal presente Regolamento.

2. I Nulla Osta rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono la loro validità anche dopo l'entrata in vigore dello stesso, senza necessità di rinnovo.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative ed ai regolamenti generali vigenti.

4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, s'intendono abrogate tutte le norme e disposizioni in contrasto con lo stesso.

SP	N.	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	lunghezza metri
S.P. n°	1	"RIVOLTA- BOFFALORA"	2	3472
S.P. n°	2	"CREMA - VAILATE"	1	13245
S.P. n°	3	"MONTANARA-GABBIONETA"	1	8140
S.P. n°	4	"RIVOLTANA"	1	3938
S.P. n°	5	"MONTODINE - CASALETTO" dal Km 0+000 al Km 7+600	2	7600
S.P. n°	5	"MONTODINE - CASALETTO" dal Km 7+600 al Km 9+840	3	2226
S.P. n°	6	"CASALBUTTANO-CIGNONE"	2	2979
S.P. n°	7	"CA DE' SORESINI-DRIZZONA"	2	5967
S.P. n°	8	"DI TORRICELLA"	3	695
S.P. n°	9	"S. GIOVANNI IN C.- SPINEDA"	3	7364
S.P. n°	10	"CASALBELLOTTO -QUATTROCASE"	1	1718
S.P. n°	11	"S. ANTONIO-ISOLA DOVARESE"	2	4892
S.P. n°	12	"SERGNANO - CAMISANO"	2	2550
S.P. n°	13	"PIZZIGHETTONE - MONTODINE"	2	13000
S.P. n°	14	"CASTELLEONE - MONTODINE"	2	4271
S.P. n°	15	"OFFANENGO - CASTELGABBIANO"	2	7753
S.P. n°	17	"BAGNOLO - CASALETTO CEREDANO"	1	3645
S.P. n°	19	"CREMA - CAPRALBA"	2	9693
S.P. n°	20	"CASTELLEONE - CASALETTO CEREDANO" dal Km 0+834 al Km 9+100	2	8300
S.P. n°	20	"CASTELLEONE - CASALETTO CEREDANO" dal Km 13+871 al Km 15+690	3	1819
S.P. n°	21	"CIGNONE-CORTE DE' FRATI" dal Km 0+000 al Km 7+800	2	7,800
S.P. n°	21	"CIGNONE-CORTE DE' FRATI" dal Km 7+800 al Km 13+195	3	5647
S.P. n°	22	"CASTELLEONE - MONTODINE"	3	3456
S.P. n°	23	"CREMA - SALVIROLA"	2	5208
S.P. n°	24	"SORESINA - FIESCO"	2	8921
S.P. n°	25	"CUMIGNANO - BORDOLANO"	3	3537
S.P. n°	26	"BRAZZUOLI-PIEVE D'OLMI"	2	13888
S.P. n°	27	"POSTUMIA" dal Km 1+200 al Km 4+200	2	3000
S.P. n°	27	"POSTUMIA" dal Km 4+200 al Km 25+935	2	21735
S.P. n°	28	"GABBIONETA-DEROVERE" dal Km 0+000 al Km 4+330	2	4330
S.P. n°	28	"GABBIONETA-DEROVERE" dal Km 5+250 al Km 16+643	3	11363
S.P. n°	29	"CICOGLNOLO-ISOLA DOVARESE"	3	10361
S.P. n°	30	"TORRE DE' PIC.-MOTTA BALUFFI"	3	10479
S.P. n°	31	"CALVATONE-TORNATA"	3	6369
S.P. n°	32	"RIVAROLO DEL RE-SPINEDA"	2	5111
S.P. n°	33	"SENIGA-ISOLA PESCAROLI" dal Km 0+000 al Km 8+000	2	8000
S.P. n°	33	"SENIGA-ISOLA PESCAROLI" dal Km 8+000 al Km 23+000	2	15406
S.P. n°	34	"AGNADELLO - VAILATE"	3	3858
S.P. n°	35	"PANDINO - CASALETTO VAPRIO"	1	5593
S.P. n°	36	"PALAZZO PIGNANO - VAIANO" (NUOVO TRACCIATO)	3	2336
S.P. n°	37	"CREMA - CASALETTO CEREDANO"	2	2798
S.P. n°	38	"FORMIGARA - S. BASSANO"	3	5846
S.P. n°	39	"SONCINO - CALCIO"	2	2768
S.P. n°	40	"PADERNO-GADESCO"	3	11663
S.P. n°	42	"VILLANOVA-RIVAROLO DEL RE"	3	7319
S.P. n°	43	"CREMA - CREDERA"	3	5472
S.P. n°	44	"SONCINO - CASALETTO DI SOPRA"	1	6865
S.P. n°	45	"TRIGOLO - TICENGO"	3	7780
S.P. n°	46	"AZZANELLO - CASALMORANO"	3	2071
S.P. n°	47	"SORESINA - CROTTA D'ADDA"	2	15898
S.P. n°	48	"ROGGIONE - SESTO CREMONESE"	3	8759
S.P. n°	50	"CREMONA-PORTO POLESINE"	3	6530
S.P. n°	52	"CASTELLEONE - CREMA"	3	1400
S.P. n°	53	"RUBBIANO - PERSIA"	2	3161
S.P. n°	54	"RIPALTA - CAPERGNANICA"	2	3365
S.P. n°	56	"PADERNO - SPINADESCO"	3	7620
S.P. n°	57	"ANNICCO-CASALBUTTANO"	3	7570
S.P. n°	59	"FORCELLO-STAGNO LOMBARDO"	2	3411
S.P. n°	60	"GUSSOLA-SOLAROLO RAINERIO"	3	7618
S.P. n°	62	"CAPERGNANICA - CHIEVE"	2	1800
S.P. n°	63	"CASALETTO - BOTTAIANO"	1	2800
S.P. n°	64	"BOTTAIANO - PIANENGO"	1	3641
S.P. n°	65	"CASTELVISCONTI-POZZAGLIO"	3	7780
S.P. n°	67	"GRONTARDO-SENIGA"	3	2000
S.P. n°	68	"PRALBOINO-GAMBARA"	3	4717
S.P. n°	70	"CA DE' SORESINI-DRIZZONA"	3	8854
S.P. n°	71	"SCANNABUE - VAILATE"	3	1200
S.P. n°	73	"MONTE - CRESPIATICA"	3	704

SP	N.	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	lunghezza metri
S.P. n°	77	"TORNATA-ROMPREZZAGNO"	3	2897
S.P. n°	78	"BRED AZZOLINI-CIVIDALE"	2	1426
S.P. n°	79	"SPINEDA-COMMESSAGGIO"	3	1535
S.P. n°	80	"PIANENGO - CREMOSANO"	1	5205
S.P. n°	81	"DOVERA - POSTINO"	2	2308
S.P. n°	82	"GRONTARDO-PESCAROLO"	3	2839
S.P. n°	83	"DI PERSICO"	1	23979
S.P. n°	84	"DI PIZZIGHETTONE"	2	17141
S.P. n°	85	"BASSA DI CASALMAGGIORE"	2	31709
S.P. n°	86	"DI BORDOLANO"	1	8886
S.P. n°	87	"GIUSEPPINA"	1	26119
S.P. n°	88	"DI BOZZOLO"	2	5797
S.P. n°	89	"DI CREMA"	1	9500
S.P. n°	90	"DI CASSANO" dal Km 0+000 al Km 3+500	2	3500
S.P. n°	90	"DI CASSANO" dal Km 3+500 al Km 12+330	1	9000
S.P. n°	91	"PANDINO - BISNATE"	1	4726
S.P. n°	93	"LEVATA-ASPICE"	3	2567
S.P. n°	94	"DI OSTIANO"	3	1344
S.P. n°	95	"DI LONGHINORE"	3	2652
S.P. n°	96	"DI ALFIANO"	3	5773
EX S.S. n°	10	"PADANA INFERIORE"	1	32744
EX S.S. n°	11	"PADANA SUPERIORE"	1	1934
EX S.S. n°	234	"CODOGNESE"	1	16700
EX S.S. n°	235	"DI ORZINUOVI"	1	22011
EX S.S. n°	343	"ASOLANA"	1	21333
EX S.S. n°	358	"DI CASTELNUOVO"	1	9608
EX S.S. n°	358	"NUOVA GRONDA NORD"	1	2850
EX S.S. n°	415	"PAULLESE"	1	53202
EX S.S. n°	420	"SABBIONETANA"	1	2877
EX S.S. n°	472	"BERGAMINA"	1	14003
EX S.S. n°	498	"SONCINESE"	1	17038
EX S.S. n°	591	"CREMASCA"	1	16769
EX S.S. n°	591 N	"NUOVA CREMASCA"	1	4683
EX S.S. n°	591 Nma	"NUOVISSIMA CREMASCA"	1	6385
EX S.S. n°	45BIS	"GARDESANA OCCIDENTALE"	1	13661

**CATEGORIA 1:** rientrano in essa tutte le ex strade statali e le strade provinciali che costituiscono itinerari ad elevata percorrenza di traffico leggero e pesante, in quanto assolvono alla funzione di collegamento del capoluogo con le province limitrofe o di attraversamento diretto del territorio provinciale; sono caratterizzate da un traffico giornaliero medio superiore ai 5.000 veicoli/giorno.

**CATEGORIA 2:** comprende le strade provinciali di secondaria importanza, che fungono da elemento di distribuzione del traffico dalla rete primaria a quella locale, caratterizzate da spostamenti a media distanza e traffico giornaliero medio compreso tra i 5.000 e i 2.000 veicoli/giorno.

**CATEGORIA 3:** comprende le strade provinciali di minore rilevanza sul territorio, le cui componenti di traffico sono essenzialmente di tipo locale, con entità degli spostamenti molto ridotta e traffico giornaliero medio inferiore a 2.000 veicoli/giorno.

**TUTTI GLI IMPORTI VANNO SEMPRE ARROTONDATI ALL'UNITA' SUPERIORE**

**SEZIONE 1 - TARIFFE CANONE ANNUO PER MEZZI PUBBLICITARI E SEGNALETICA VERTICALE TURISTICA, DI TERRITORIO E DI SERVIZIO UTILE**

**a) MEZZI PUBBLICITARI (ESCLUSE LE INSEGNE, LE PREINSEGNE, LA SEGNALETICA VERTICALE TURISTICA, DI TERRITORIO E DI SERVIZIO UTILE)**

CANONE MINIMO DA VERSARE € 50,00

TARIFFA STANDARD (ART. 1 COMMA 826 DELLE LEGGE 160/2019) € 30,00

COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD 0,73  
CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' SUPERIORE

C.U.- CANONE UNITARIO AL METRO QUADRATO € 22,00

**FORMULA PER CALCOLO CANONE**  $\text{Canone} = \text{c.u.} \times [\text{S} \times (\text{b} \times \text{h} \times \text{l}) \times \text{K}] + \text{P}$

LEGENDA

**c.u.= € 22,00 /m<sup>2</sup> canone unitario riferito alla dimensione del cartello**

**S - Categoria delle strade**

per strade di 1 <sup>a</sup> categoria	1,20
per strade di 2 <sup>a</sup> categoria	0,80
per strade di 3 <sup>a</sup> categoria	0,60

**b, h** - Base ed altezza della faccia visibile del mezzo pubblicitario, espresse in metri

**L**: Numero delle facce visibili

**K** - Coefficiente di illuminazione

Mezzo illuminato	1,2
Mezzo non illuminato	1,0

**P**: Se il mezzo è posizionato in proprietà provinciale, aggiungere € 50,00

**b) PREINSEGNE (A CORPO A PRESCINDERE DALLA MISURA)**

STRADE DI 1 <sup>a</sup> CATEGORIA	€ 100,00
STRADE DI 2 <sup>a</sup> CATEGORIA	€ 80,00
STRADE DI 3 <sup>a</sup> CATEGORIA	€ 60,00

**c) SEGNALETICA VERTICALE, TURISTICA, DI TERRITORIO E DI SERVIZIO UTILE (A CORPO A PRESCINDERE DALLA MISURA)**

STRADE DI 1^ CATEGORIA	€ 50,00
STRADE DI 2^ CATEGORIA	€ 40,00
STRADE DI 3^ CATEGORIA	€ 30,00

**d) INSEGNE DI ESERCIZIO : ESENTI**

**e) INSEGNE PUBBLICITARIE  
CANONE MINIMO DA VERSARE**

**€ 30,00**

TARIFFA STANDARD (ART. 1 COMMA 826 DELLE LEGGE 160/2019)

€ 30,00

COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD 0,73  
CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' SUPERIORE

**C.U.- CANONE UNITARIO AL METRO QUADRATO**

**€ 22,00**

**FORMULA PER CALCOLO CANONE**

$$\text{Canone} = c.u \times [S \times (b \times h \times l) \times K]$$

LEGENDA

**c.u.= € 22,00 /m<sup>2</sup> canone unitario riferito alla dimensione del l'insegna**

**S - Categoria delle strade**

per strade di 1 <sup>a</sup> categoria	1,20
per strade di 2 <sup>a</sup> categoria	0,80
per strade di 3 <sup>a</sup> categoria	0,60

**b, h** - Base ed altezza della faccia visibile del mezzo pubblicitario, espresse in metri

**L**: Numero delle facce visibili

**K** - Coefficiente di illuminazione

Mezzo illuminato	1,2
Mezzo non illuminato	1,0

**SEZIONE 2 - CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

**a) CANONE ANNUO PER ACCESSI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

TARIFFA STANDARD (ART. 1 COMMA 826 DELLA LEGGE 160/2019) € 30,00

COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD 0,83  
CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' SUPERIORE

**C.U.- CANONE UNITARIO AL METRO QUADRATO** € 25,00  
(canone unitario riferito all'area dell'accesso su proprietà provinciale)

**FORMULA PER CALCOLO CANONE**  $\text{Canone} = \text{c.u.} \times \text{A} \times [\text{c1} \times \text{c2} \times \text{c3} \times \text{c4} \times \text{c5} \times \text{c6} \times \text{c7}] \times \text{S}$

**LEGENDA**

**A = L x h [m<sup>2</sup>]**

L [m]: larghezza complessiva degli accessi all'impianto

h [m]: profondità degli accessi fissata convenzionalmente e sempre pari a ml 1

**c1 - Coefficiente di maggiorazione in funzione del tipo di distributore**

stazione di <b>rifornimento</b> con benzina verde e diesel	1,1
stazione di rifornimento con benzina verde, diesel e GPL/metano	1,2
stazione di <b>servizio</b> con benzina verde e diesel	1,2
stazione di servizio con benzina verde, diesel e GPL/metano	1,4

**c2 - Coefficiente di maggiorazione in funzione del numero di erogatori**

numero erogatori inferiore o uguale a 4	1
numero erogatori superiori a 4	1,25

**c3- Coefficiente da maggiorazione in funzione della presenza di self service**

si	1,1
no	1

**c4- Coefficiente di maggiorazione in funzione della presenza dell'autolavaggio**

si	1,15
no	1

**c5- Coefficiente di maggiorazione in funzione della presenza del bar/shopping center**

si	1,1
no	1

**c6- Coefficiente di maggiorazione in funzione della presenza di altre attività**

nessuna	1
servizio ristorante	1,2
servizio albergo	1,2
esercizio commerciale	1,2
servizio ristorante e albergo	1,3
servizio ristorante e esercizio commerciale	1,3
servizio albergo e esercizio commerciale	1,3
servizio ristorante e albergo e esercizio commerciale	1,4

**c7- Coefficiente di maggiorazione in funzione dell'estensione del fronte impianto**

fronte impianto inferiore o uguale a metri lineari 40 (accessi ml 7,5x2)	1,1
fronte impianto superiore a metri lineari 41 ma inferiore a metri lineari 60 (accessi ml 10,00 x2)	1,2
fronte impianto uguale o superiore a metri lineari 61 (accessi ml 15,00 x2)	1,3

**S - Coefficiente di maggiorazione/riduzione in funzione della categoria della strada**

per strade di 1ª categoria	1,40
per strade di 2ª categoria	0,80
per strade di 3ª categoria	0,50

**SEZIONE 2 - CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

**b) CANONE ANNUO PER ACCESSI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE (COMMERCIALI, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, ECC.)**

TARIFFA STANDARD (ART. 1 COMMA 826 DELLE LEGGE 160/2019) € 30,00

COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD 0,83  
CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' SUPERIORE

**C.U.- CANONE UNITARIO AL METRO QUADRATO** € 25,00  
(canone unitario riferito all'area dell'accesso su proprietà provinciale)

**FORMULA PER CALCOLO CANONE  $\text{Canone} = \text{c.u.} \times \text{A} \times [\text{c1} \times \text{c2} \times \text{c3}] \times \text{S}$**

**LEGENDA**

**A = L x h [m<sup>2</sup>]**

L [ml]: larghezza complessiva degli accessi all'impianto

h [ml]: profondità degli accessi fissata convenzionalmente e sempre pari a ml 1

**c1- Coefficiente di maggiorazione in funzione del tipo di attività**

albergo	2
ristorante	2
locale pubblico (bar, ballabile..)	2
esercizio commerciale	1,8
industria	1,6
azienda di logistica	1,6
azienda di autotrasporti	1,6
azienda agricola con vendita diretta al pubblico	1,5
latteria	1,5
attività sportive/ricreative	1,5
artigiano	1,4
deposito merci	1,2
magazzino	1,2
palazzo per uffici	1,2
altre	1,2

**c2- Coefficiente di maggiorazione/riduzione in funzione della superficie utile all'esercizio dell'attività (fabbricati, parcheggi, ecc.)**

superficie utile inferiore o uguale a 100mq	0,5
superficie utile ricompresa tra 101 e 500 mq	1,1
superficie utile ricompresa tra 501 e 1000 mq	1,3
superficie utile ricompresa tra 1001 e 10.000 mq	1,5
superficie utile superiore o uguale a 10.001 mq	1,7

**c3- Coefficiente di azzeramento maggiorazione in funzione della tipologia di accesso**

civile	0
agricolo senza vendita diretta al pubblico	0
industriale/artigianale	1
commerciale	1
uso pubblico	1
altre	1

**S - Coefficiente di maggiorazione/riduzione in funzione della categoria della strada**

per strade di 1 <sup>a</sup> categoria	1,40
per strade di 2 <sup>a</sup> categoria	0,80
per strade di 3 <sup>a</sup> categoria	0,50

**SEZIONE 2 - CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO****c) CANONE ANNUO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO E AREE PUBBLICHE****PARTE 1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI**

TARIFFA STANDARD (ART. 1 COMMA 826 DELLE LEGGE 160/2019) € 30,00

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE	COEFF. TRIENNIO 2021-2023 PER CATEGORIA DI STRADA RISPETTO A TARIFFA STANDARD		
	1 CAT	2 CAT	3 CAT
occupazione ordinaria del suolo provinciale	0,80	0,66	0,53
occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico riduzione a 1/3)	0,266	0,22	0,178
occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,24	0,2	0,163

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE	TARIFFE A MQ TRIENNIO 2021-2023 PER CATEGORIA DI STRADA		
	1 CAT	2 CAT	3 CAT
occupazione ordinaria del suolo provinciale	€ 24,00	€ 20,00	€ 16,00
occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (riduzione a 1/3)	€ 8,00	€ 6,67	€ 5,34
occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	€ 7,20	€ 6,00	€ 4.80

**SEZIONE 2 - CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO****C) CANONE ANNUO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO E AREE PUBBLICHE****PARTE 2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA (ART. 1 COMMA 826 DELLE L. 160/2019) € 0,60/MQ

**NB LA RISCOSSIONE DEL CANONE DOVUTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE A 30 GIORNI O CHE SI VERIFICANO CON CARATTERE RICORRENTE E' EFFETTUATA MEDIANTE CONVENZIONE CON POSSIBILE RIDUZIONE DELLA TARIFFA SINO AL 50%**

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE	COEFF. TRIENNIO 2021-2023 PER CATEGORIA DI STRADA RISPETTO A TARIFFA STANDARD		
	1 CAT	2 CAT	3 CAT
occupazione ordinaria del suolo provinciale per mq	2,634	2,2	1,767
occupazione ordinaria su spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (riduzione a 1/3) per mq	1,834	0,576	1,234
occupazioni con tende e simili (riduzione del 30%) per mq. imposizione del canone per la sola parte sporgente da banchi o aree per le quali è già stata corrisposta la tariffa a mq	0,8	0,667	0,534
occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, ad esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	3,434	2,867	2,3
occupazioni di cui ai precedenti punti realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono il loro prodotto	1,316	1,1	0,88
occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,516	0,433	0,35
occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	1,316	1,1	0,88
occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive	0,516	0,433	0,35

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE	TARIFFE GIORNALIERA A MQ TRIENNIO 2021-2023 PER CATEGORIA DI STRADA		
	1 CAT	2 CAT	4 CAT
occupazione ordinaria del suolo provinciale per mq	€ 1,58	€ 1,32	€ 1,06
occupazioni con tende e simili (riduzione del 30%) per mq. Imposizione del canone per la sola parte sporgente da banchi o aree per le quali è già stata corrisposta la tariffa a mq	€ 0,48	€ 0,40	€ 0,32
occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, ad esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 2,06	€ 1,72	€ 1,38
occupazioni di cui ai precedenti punti realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono il loro prodotto	€ 0,79	€ 0,66	€ 0,53
occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 0,31	€ 0,26	€ 0,21
occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	€ 0,79	€ 0,66	€ 0,53
occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive	€ 0,31	€ 0,26	€ 0,21

**SEZIONE 2 - CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

**D) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**

**PARTE 1- OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI PERMANENTI**

TARIFFA STANDARD (ART. 1 COMMA 826 DELLE LEGGE 160/2019) € 0,30/UT  
( 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale - legge 160/2019, art. 1 comma 826)

**CANONE MINIMO DA VERSARE** € 800,00

**PARTE 2 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - TEMPORANEA****TARIFFA STANDARD (ART. 1 COMMA 829 DELLE LEGGE 160/2019) € 0,15/MQ  
PER GIORNO**

(25% DELLA TARIFFA STANDARD PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE)

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE	COEFF. TRIENNIO 2021-2023 PER CATEGORIA DI STRADA RISPETTO A TARIFFA STANDARD		
	1 CAT	2 CAT	3 CAT
occupazioni temporanee di sottosuolo o soprassuolo inferiori a 15 giorni fino a 1 km lineare	32	31,33	21,4
occupazioni temporanee di sottosuolo o soprassuolo inferiori a 15 giorni oltre 1 km lineare	48,07	40	32,13
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 16 giorni ma inferiore a 30 gg fino a 1 km lineare	45,73	38,13	30,53
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 16 giorni ma inferiore a 30 oltre il 1 km lineare	68,67	57,2	45,73
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 31 ma inferiore o uguale a 90 giorni fino a 1 km lineare	59,53	49,60	39,67
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 31 ma inferiore o uguale a 90 giorni oltre il 1 km lineare	89,2	74,33	59,47
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 91 ma inferiore o uguale a 180 giorni fino a 1 km lineare	68,67	57,2	45,73
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 91 ma inferiore o uguale a 180 giorni oltre il 1 km lineare	102,67	85,80	68,67
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore o uguale a 181 giorni fino a 1 km lineare	91,53	72,26	61
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore o uguale a 181 giorni oltre il 1 km lineare	137,27	114,40	91,53

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE	TARIFFA GIORNALIERA PER MQ TRIENNIO 2021-2023 PER CATEGORIA DI STRADA		
	1 CAT	2 CAT	3 CAT
Occupazioni temporanee di suolo inferiori a 15 giorni fino a 1 km lineare (ridotte del 30%)	€ 4,80	€ 4,07	€ 3,21
occupazioni temporanee di suolo inferiori a 15 giorni oltre 1 km lineare	€ 7,21	€ 6,00	€ 4,82
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 16 giorni ma inferiore a 30 gg fino a 1 km lineare	€ 6,86	€ 5,72	€ 4,58
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 16 giorni ma inferiore a 30 oltre il 1 km lineare	€ 10,30	€ 8,58	€ 6,86
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 31 ma inferiore o uguale a 90 giorni fino a 1 km lineare	€ 8,93	€ 7,44	€ 5,95
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 31 ma inferiore o uguale a 90 giorni oltre il 1 km lineare	€ 13,38	€ 11,15	€ 8,92
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 91 ma inferiore o uguale a 180 giorni fino a 1 km lineare	€ 10,30	€ 8,58	€ 6,86
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore a 91 ma inferiore o uguale a 180 giorni oltre il 1 km lineare	€ 15,44	€ 12,87	€ 10,30
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore o uguale a 181 giorni fino a 1 km lineare	€ 13,73	€ 11,44	€ 9,15
occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo di durata superiore o uguale a 181 giorni oltre il 1 km lineare	€ 20,59	€ 17,16	€ 13,73

**PARTE 3 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PERMANENTE -  
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

Ai sensi del comma 829 dell'art. 1 della legge 160/2019, per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard (€30,00) è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, tale tariffa si applica sino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggior capienza, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

TARIFFA STANDARD PER SERBATOI sino a 3000 litri € 7,50/MQ  
 aumento per ogni mille litri o frazione di mille litri +€ 1,875/mq

**PARTE 4 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI - PERMANENTE**

TARIFFA STANDARD (ART. 1 COMMA 826 DELLA L. 160/2019) € 30,00/MQ

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE	COEFF. TRIENNIO 2021-2023 PER CATEGORIA DI STRADA RISPETTO A TARIFFA STANDARD		
	1 CAT	2 CAT	4 CAT
distributori automatici di tabacchi	0,229	0,191	0,153

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE	TARIFFA. TRIENNIO 2021-2023 PER CATEGORIA DI STRADA		
	1 CAT	2 CAT	4 CAT
distributori automatici di tabacchi	€ 6,87	€ 5,73	€ 4,59